CMLV SEDUTA

LUNEDÌ 9 MARZO 1953

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

CONTI . . . . . *Pag.* 39294
SCOCCIMARRO 39294
TERRACINI 39296
DE PIETRO 39300
MILILLO 39302
SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza* 39308
RIZZO Domenico, *relatore di minoranza* . . 39310

Interrogazioni:

(Annunzio) 39319

(Svolgimento):

SCELBA, *Ministro dell'interno* . . 39314 e *passim*
SPANO 39214
PLATONE 39215
PASTORE 39216
CINGOLANI 39219

La seduta è aperta alle ore 17,10.

BISORI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di venerdì 6 marzo, che è approvato.

PRESIDENTE. Avverto che, in conformità della prassi ormai costituita, di regola, i verbali delle sedute antimeridiane saranno letti nelle sedute antimeridiane successive e quelli delle sedute pomeridiane saranno letti nelle sedute pomeridiane successive.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 » (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 ».

Per incarico espresso e preciso del Presidente del Senato, comunico che il Presidente stesso, in conformità di quanto egli ha dichiarato nella seduta antimeridiana e — si ritiene — con l'accordo di chi lo ha interpellato in proposito, conferma il formale categorico impegno che il Presidente del Consiglio sarà presente alla seduta pomeridiana di mercoledì.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

CONTI. Desidero fare una dichiarazione intorno al fatto della convocazione del Consiglio di presidenza. La dichiarazione è questa: ritengo che il massimo impegno da parte di tutti noi sia quello del rispetto assoluto del Regolamento, che io non leggo di solito, ma del quale intuisco le norme conoscendo il sistema.

Mi preoccupo, onorevoli colleghi, di non costituire per la nostra opera precedenti che possano essere funesti per la vita stessa del Senato. La convocazione del Consiglio di presidenza fuori della competenza che il Consiglio di presidenza ha, e che è precisamente stabilita dall'articolo 13 del Regolamento, che non leggo, ma del quale era per me facile prevedere la disposizione, di ragione e non di fantasia, che mi è stata letta, deve avvenire unicamente per alcune questioni e pratiche di carattere amministrativo.

L'istituto del Presidente di una Assemblea, l'istituto della Presidenza del Senato, è un istituto che stabilisce la più assoluta garanzia per tutti i componenti dell'Assemblea. Se non fosse così noi feriremmo uno dei princìpi fondamentali per l'esistenza di una Assemblea politica. Il Presidente ha prerogative e funzioni che non possono essere messe in discussione e mai nel momento nel quale il Presidente siede nell'Aula, davanti a tutti i settori. Nella specie, onorevoli colleghi, noi abbiamo alla Presidenza un uomo del quale conosciamo la assoluta obiettività ed indipendenza. Dirò incidentalmente che stamane avevo deciso di prendere la parola sulla proposta della convocazione del Consiglio di presidenza per dire anche le parole che ora ho detto nei riguardi del Presidente; ma poichè non amo manifestazioni che possano sembrare non solo cortesia, ma piaggeria, vi ho rinunziato. Sono lieto che il Presidente non sia presente e perciò ho potuto ora dire quel che ho detto nei riguardi della sua persona.

La pretesa di affiancare all'uomo (che deve essere fuori discussione per tutte le parti) un consiglio di tutela, quasi fossimo di fronte ad un caso di interdizione, è, onorevoli colleghi, un precedente che non dobbiamo costituire. Se stamane si è commesso l'errore, io con la mia dichiarazione spero di provocare nell'animo di tutti voi questa risoluzione: non commettiamolo un'altra volta e non evochiamo in occasioni analoghe a quella attuale che si possano presentare, questo precedente che dovrebbe essere annullato dai verbali della nostra Assemblea.

Lasciamo che la Presidenza sia veramente la guida dei nostri lavori. Facciamo omaggio all'uomo che ha avuto la fiducia di tutte le parti del Senato e speriamo, mentre siamo di fronte ad una legge che può essere discussa in ogni senso, che io stesso discuterò, sulla quale io darò il voto che la mia coscienza mi detterà, speriamo che le nostre discussioni siano tali da conservare il prestigio che il Senato si è conquistato con i suoi lavori di fronte al Paese, siano tali da dare al Paese la soddisfazione di avere un'Assemblea che risponde ai suoi desideri e alle sue aspirazioni, assicurando la certezza della sua vita democratica. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

SCOCCIMARRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOCCIMARRO. Il senatore Conti ha espresso un giudizio sulla proposta da me fatta stamane, giudizio che a suo modo di vedere implica un errore. È vero che egli ha detto che il Regolamento lo conosce per intuizione ed allora, senatore Conti, io glie lo leggerò. Nell'articolo 13 si legge che il Consiglio di presidenza « esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente ». (*Interruzioni e commenti dalla destra*). Spero che l'ora non impedisca all'intelligenza dei colleghi di essere sveglia! (*Proteste, interruzioni e rumori dal centro e dalla destra*).

TARTUFOLI. Già, l'intelligenza è solo dall'altra parte!

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli senatori di non interrompere.

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Ma le sgarberie non si possono ascoltare.

SCOCCIMARRO. Che cosa vuol dire che il Consiglio di presidenza esamina tutte le altre questioni che ad esso sono deferite dal Presidente?

MERZAGORA. Ma legga tutto il periodo!

SCOCCIMARRO. Vuole che legga tutto il periodo? Pronto, senatore Merzagora.

MERZAGORA. Lei che è tanto intelligente, sia anche educato e calmo.

SCOCCIMARRO. Mi pare che più calmo di me non ci sia nessuno. A mio giudizio ...

MERZAGORA. Legga il periodo! (*Interruzioni dalla sinistra*).

SCOCCIMARRO. L'accontento subito. L'articolo 13 recita: « L'Ufficio di Presidenza, quando si riunisce per deliberare su affari di sua competenza, prende nome di Consiglio di presidenza ed è presieduto dal Presidente del Senato.

« Esso delibera, su relazione dei Questori, il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, che sono trasmessi al Presidente della Commissione finanze e tesoro, il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni e ne riferisce all'Assemblea; delibera sulle variazioni degli stanziamenti dei vari capitoli di bilancio ed esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente ».

Io stamane ho ritenuto che tra le questioni di competenza del Consiglio di presidenza sia anche quella di collaborare col Presidente per regolare l'andamento dei lavori del Senato, come sta scritto in fondo all'articolo 12: « e coadiuvano in genere il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato ». (*Commenti dal centro*).

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. L'articolo 12 è per i segretari!

RICCIO. Legga l'articolo 9.

SCOCCIMARRO. A me pareva e pare ancora adesso che in una discussione in cui sorgevano delle questioni, dirò così, tecnico-organizzative da risolvere per l'organizzazione e la disciplina delle nostre discussioni, visto che in questa Assemblea la pratica delle riunioni di capi-gruppo, come si usa alla Camera, non è in atto, visto che tra i Gruppi non pare vi sia alcun rapporto, a questa lacuna si può provvedere esaminando alcune questioni di organizzazione dei lavori nel Consiglio di presidenza, perchè una volta risolte tali questioni, lo stesso gravame che il Presidente ha in questo momento sopra di sè viene attenuato. Ed infatti, onorevoli colleghi, il Consiglio di presidenza si è riunito alle ore 15; il Presidente ha detto che forse ci riconvocherà alle ore 19. Qual è il problema che vogliamo esaminare? Disporre un calendario di lavori con il consenso dei vari gruppi, così che il Presidente abbia fin d'ora il piano secondo cui si svolgerà la nostra attività in Assemblea. Ora, è vero che si può farne a meno, è vero che chi decide è il Presidente, ma è anche vero che la collaborazione di coloro che lo coadiuvano nelle altre attività dell'Amministrazione e nello svolgimento dei lavori del Senato è un'opera utile. Vi sono dei colleghi i quali ritengono che il favorire il superamento di ostacoli e difficoltà sia fuori dalla competenza del Regolamento? Io non credo: tutte le volte che vi è stato un problema di calendario, di disciplina di lavori, sempre, da Bonomi a De Nicola, questi problemi sono stati visti anche in Consiglio di presidenza, quando il Presidente lo ha ritenuto necessario.

Io, stamane, di fronte alle questioni che si pongono qui, ho ritenuto opportuno di proporre al Presidente che, prima di incominciare la discussione generale, si faccia un programma, un calendario, che si possa poi far accogliere da tutti i gruppi e che stabilisca un binario sul quale procedere. Il Presidente ha ritenuto che la proposta fosse praticamente utile. Le questioni politiche, alle quali avevo accennato stamane, non le ho poste in Consiglio di presidenza, perchè il Presidente aveva già dato una risposta qui, perchè il problema al quale avevo accennato ha avuto già qui il suo svolgimento. Ma, per esempio, onorevoli colleghi, se stamattina la mia proposta fosse stata accolta subito, alcune discussioni, alcuni discorsi, forse non sarebbero stati necessari. Invece, è avvenuta una discussione. Oggi, per esempio, abbiamo ancora una questione pendente, che, se non si risolve in Consiglio di presidenza, sarà oggetto di un dibattito in Assemblea. Il problema, come dicevo stamattina, è questo: dobbiamo fare una discussione unica sulla fiducia e sulla legge, oppure due discussioni? Deve precedere la discussione di merito sul contenuto politico generale della legge, o la questione è sulle pregiudiziali formali di procedura? Si può benissimo decidere qui. Ma se per dare una disciplina a tutto questo lavoro è necessario esaminare in precedenza tutti questi problemi in modo da portarli qui con una certa maturazione, allora questo rientra nei compiti del Consiglio di presidenza. Se questo fosse un organo strettamente amministra-

tivo, di pratiche amministrative, non saprei perchè dovrei farne parte io e non colleghi più pratici di me in queste cose. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti dal senatore Scoccimarro, ritengo esaurita la discussione su questo punto.

Ha chiesto di parlare, per una pregiudiziale, l'onorevole Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Debbo presentare una pregiudiziale di irricevibilità del documento che, sotto il titolo solenne di messaggio, è pervenuto al Senato da parte del Presidente della Camera dei deputati. E sono stato confortato a presentarla e svolgerla da alcune precise ed energiche dichiarazioni che stamane il Vice Presidente del Consiglio e ministro senza portafoglio onorevole Piccioni ha voluto fare al Senato. Mi riferisco a quelle parole con le quali egli ha voluto ricordarci che Camera e Senato hanno pure qualcosa in comune e che, discutendo qui, al Senato, di questa legge, non possiamo ignorare come se ne è discusso alla Camera dei deputati. Ciò è come dire che, in generale, giudicando qui di un testo di legge venutoci dalla Camera, noi non possiamo disinteressarci del modo con cui esso vi è stato elaborato ed è giunto sui banchi della nostra Assemblea.

L'onorevole relatore di maggioranza, il senatore Sanna Randaccio, ha ritenuto di potere sveltamente porre in disparte tale questione dedicandole nella sua relazione poche righe. Infatti l'eccezione di irricevibilità l'avevamo già presentata in seno alla 1ª Commissione legislativa, la quale non l'ha però accolta. Resta aperto l'appello al Senato, e io in questo momento lo propongo. Il senatore Sanna Randaccio ha dichiarato non pertinente la mia eccezione richiamandosi a quell'articolo della Costituzione che stabilisce che le due Camere si diano ciascuna il proprio Regolamento, e traendone la conseguenza che, pertanto, nessuna delle due Camere può interessarsi del come l'altra Camera applichi il suo. E poi, usando le due parolette latine che sono di obbligo nelle discussioni tra giuristi o pseudogiuristi, ha parlato di *interna corporis*. E così ha creduto di superare l'eccezione.

Onorevole Presidente, abbiamo noi un potere di delibazione sui testi che ci giungono dalla Camera dei deputati? Io non voglio intrattenermi a spiegare cosa sia l'istituto della delibazione, perchè parto dal presupposto che non vi sia collega, qui, che non lo sappia. Ma, per quell'uno ipotetico che non lo sapesse, ricorderò, nella concisa definizione che va per la maggiore sui trattati che si studiano nelle nostre Università, che con la delibazione si determina se un atto di volontà di un determinato ordinamento possa essere assunto come produttivo di conseguenze giuridiche nella sfera di un altro ordinamento.

Non si tratta dunque di esercitare un controllo o di muovere censura alla Camera dei deputati per il modo con cui ha proceduto nell'esame di questo disegno di legge. Affatto! La Camera dei deputati può darsi il Regolamento che vuole — e lo ha fatto; e lo può applicare e disapplicare a sua discrezione. E noi non abbiamo in ciò titolo ad alcun intervento. Ma nel momento nel quale il Senato, per compiere l'opera sua, deve applicarsi ad un testo venutogli dalla Camera dei deputati, la questione cambia. Allora non giudichiamo di come gli altri hanno operato, ma esaminiamo se esista un fondamento legittimo per il nostro operare. È una cautela diretta ad evitare che il nostro lavoro possa poi risultare ed essere dichiarato inutile, perchè ha preso le mosse da una posizione non legittimata.

Perchè il Senato metta in moto il proprio meccanismo legiferante non è sufficiente che gli giunga un pezzo di carta scritta. Il Senato non è una cassetta postale nella quale ogni passante può gettare ciò che vuole! No, il Senato esamina attentamente ciò che o la Camera dei deputati, o l'iniziativa popolare, o i parlamentari, o il Governo gli presentano. E se quanto gli perviene non offre la possibilità giuridica di porre in moto la sua procedura di formazione della legge, allora il Senato non dà luogo alla propria funzione.

Sì, è vero, onorevole Piccioni! Nessuna delle due Camere può disinteressarsi dell'altra. Rammento anzi che più volte vennero avanzate delle proposte, che si tentò di realizzare, per creare degli organi comuni di coordinamento, di collegamento, di collaborazione tra il Senato e la Camera dei deputati. Sì, le due Camere non possono reciprocamente disinteressarsi di

quanto fanno, sia che le si consideri come due elementi interdipendenti di un sistema unitario, sia che vengano considerate due entità sovrane, l'una di fronte all'altra.

Dirò subito che io sono per la prima di queste tesi, perchè stimo che il sistema bicamerale è tale proprio perchè non può essere disarticolato in se stesso. E non solo perchè così vuole la formulazione di un articolo della Costituzione, ma per la natura della sua funzione. Le due Camere sono i due momenti inscindibili di un sistema unitario, il cui equilibrio sussiste solo se i due momenti reciprocamente si compensano. Ma, quando si sbilanciano, l'equilibrio viene a mancare. Allora le due Camere si contrappongono l'una all'altra come concorrenti in gara e quindi potenzialmente in urto. Ciò che nessuno di noi può desiderare.

Ma, anche se noi partissimo dall'altro presupposto che la Camera dei deputati e il Senato siano due entità sovrane in quanto ciascuna di esse si dà la propria legge interna, ebbene, l'istituto giuridico della delibazione parte per l'appunto dal presupposto dell'esistenza di due entità sovrane, nessuna delle quali può intervenire nei problemi interni ed anche esterni dell'altra, salvo che per violenza o frode. Ma proprio per questo, affinchè una decisione fornita di efficacia giuridica dell'una di queste entità sovrane trovi applicazione in certi determinati casi e condizioni nell'altra, quest'ultima si riserva il diritto di controllare se la prima abbia osservato nel caso le leggi che essa stessa si è date.

Orbene, onorevoli colleghi, noi sappiamo che, perchè si abbia una legge secondo la volontà della Costituzione, debbono essere osservate certe condizioni e certe norme. Innanzi tutto nella iniziativa. Com'è noto, si dànno tre modi di iniziativa legislativa: la governativa, la parlamentare e la popolare. Ebbene, facciamo l'ipotesi che la Camera dei deputati o il Senato esaminino un disegno di iniziativa popolare, il quale sia stato rimesso al ramo del Parlamento che per primo lo esamina senza che siano state osservate le norme prescritte dalla Costituzione, ad esempio senza portare le 50.000 firme richieste, o senza che il testo sia stato articolato. Infatti la Costituzione esige che il popolo articoli i progetti di legge che propone al Parlamento, mentre purtroppo la Costituente si è dimenticata di richiamare a questo dovere anche il Governo, perchè ha ingenuamente supposto che l'a b c del lavoro legislativo, coloro che entrassero nel Governo, lo conoscessero e lo applicassero! Facciamo dunque l'ipotesi che la Camera dei deputati avesse ricevuto un disegno di iniziativa popolare che non portasse le 50.000 firme o che non fosse articolato; e che, ciononostante, lo avesse ugualmente esaminato, o per errore materiale o magari per ragioni di opportunità e di utilità politica; e che poi, avendolo approvato, lo trasmetta al Senato. Riterreste voi, onorevoli senatori, che per il fatto solo che il relativo messaggio ci è giunto da parte del Presidente della Camera, noi, del Senato, dovremmo trascurare, avendola accertata, la mancanza, sia pure parziale, delle 50.000 firme o l'assenza dell'articolazione? Riterreste voi cosa strana, assurda, risibile, se qualcuno vi proponesse di non entrare nel merito della legge, sebbene il suo testo fosse pervenuto a mezzo del messaggio? La stessa Presidenza della nostra Assemblea sarebbe tenuta a rifiutare un documento elaborato fuori delle norme della Costituzione. Ipotesi analoghe potrebbero farsi per gli altri modi dell'iniziativa legislativa. Se ad esempio il Governo presentasse al Parlamento un disegno di legge per il quale non fosse stato emesso precedentemente il decreto di autorizzazione del Presidente della Repubblica, credete voi che, nel caso che la Camera, per prima investita del suo esame, passasse sopra a questa illegalità, la nostra Camera dovrebbe anche essa non darsene carico ma sarebbe obbligata a portare innanzi imperturbabile il procedimento legislativo?

Di fronte a questi casi esemplificativi, credo che non possa contestarsi l'applicabilità dell'istituto della delibazione nel corso dell'interdipendente lavoro delle due Camere. In realtà una delibazione viene sempre eseguita dalla Presidenza del Senato su ogni messaggio che provenga dalla Presidenza della Camera, sebbene giustamente si debba presumere che la Camera dei deputati osservi nella generalità dei casi, con coscienza e disciplina, le norme che essa stessa si è date o che ha assunto dalla Costituzione. Ma a volte si può incorrere in errore. Io riferii già in Commissione di un caso

recente, casualmente da me scoperto, nel quale, in un testo venutoci dalla Camera dei deputati con messaggio del suo Presidente, era contenuta una grave alterazione della dizione votata; e il Senato non l'avvertì, cosicchè la legge venne approvata nel testo errato. Ed ora, a rimediare l'errore, che si traduce in danno di interessi legittimi di molti cittadini, bisogna approntare una nuova legge. Non ne muovo scandalo. Errare è umano; e il Senato è fatto di uomini. E uomini sono anche i nostri illustri Presidenti che di noi tutti non possono impedire gli errori. Ma certe procedure sono suggerite appunto dalla unanime convinzione che noi non siamo macchine, e che pertanto si dànno difetti nel nostro operare ai quali bisogna apprestare rimedio.

Onorevoli colleghi, si è troppo parlato della discussione avvenuta alla Camera dei deputati intorno al disegno di legge dell'onorevole Scelba, se ne è troppo scritto perchè vi sia ancora qualcuno che possa asserire di non saperne niente.

Ora noi dobbiamo affrontare senza preconcetti il merito della legge; ma non possiamo ignorare la procedura con cui questa venne esaminata nell'altro ramo del Parlamento. Anzi, è nostro dovere conoscerla. Non per nulla noi troviamo, nello scaffaletto qui alla sinistra della Presidenza, giorno per giorno, i resoconti sommari delle sedute della Camera dei deputati e ne vediamo affisso qui, fuori dell'ingresso, l'ordine del giorno, accanto a quello della nostra Assemblea. Sono questi dei richiami a quelli tra noi che trascurassero i lavori dell'altro ramo del Parlamento.

Noi, di questa parte, questa discussione l'abbiamo attentamente seguìta e nella sua prima fase e nella fase terminale; e cioè sia quando essa si svolse secondo la legge funzionale che la Camera dei deputati si è data — che non è ignota e segreta, ma pubblica e universalmente conosciuta — sia quando, sottraendosi a questa legge, essa si subordinò ad una procedura improvvisata e di accatto.

E siamo giunti alla facile constatazione che la Camera dei deputati, per poter concludere al testo che poi il suo Presidente ha inviato a questa Assemblea, ha disapplicato numerosi articoli del capo decimo del suo Regolamento, quello appunto dedicato alla discussione dei disegni di legge. E precisamente essa non ha osservato gli articoli 81, 84, 86, 87, 88 e 90, che regolano l'esame delle leggi e degli emendamenti, e poi la loro votazione.

Basta porre a confronto il testo degli articoli che ha richiamato con i resoconti stenografici delle sedute recenti della Camera per constatare, e convincersi obiettivamente, che tutte le norme di quegli articoli sono state misconosciute e disattese.

D'altra parte lo stesso onorevole De Gasperi, istigatore di questa inosservanza della legge — e al reato di istigazione hanno concorso tutti i componenti del Ministero, poichè l'onorevole De Gasperi stimolò in tale senso la maggioranza della Camera solo dopo esserne stato autorizzato dal Consiglio dei ministri — l'onorevole De Gasperi ha dichiarato lui stesso che la procedura imposta non trovava sorgente e riflesso nel Regolamento della Camera. Le parole del Presidente del Consiglio sono state già richiamate stamane da alcuni colleghi che hanno trattato di altri aspetti della questione. Io mi limito pertanto a citare quelle che — per restare alla terminologia penale che naturalmente ci viene alle labbra nel corso di questa discussione — si potrebbero assumere come una confessione. Eccole: « Io vi dico che qui si tratta di una procedura che in certi momenti è doverosa, ma non è normale; è usata in un momento anormale e straordinario, dinanzi ad un procedimento straordinario ».

Dall'onorevole De Gasperi si aveva ragione di attendersi ben altro! Presidente del Consiglio dei ministri, egli doveva chiedere alla Camera dei deputati di provvedere secondo la legge e secondo la sua procedura normale; e, in mancanza di scienza sua, su suggerimento dei suoi consiglieri giuridici doveva citare gli articoli del Regolamento e le leggi della Repubblica che gli permettevano di realizzare i suoi scopi.

Ma egli ha parlato di una procedura non normale. Mi riecheggia la discussione svoltasi in quest'Aula giorni fa, in occasione della richiesta di procedura di urgenza per la legge Scelba. Si parlò allora largamente di procedura normale per l'approvazione delle leggi e di procedura eccezionale. E i colleghi di parte governativa a gran voce, con abbondanza di scienza giuridica, hanno sostenuto che, se una

procedura eccezionale è prevista e permessa dalla Costituzione e dai Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato, essa è solo quella delle Commissioni deliberanti.

Noi, da parte nostra sostenemmo che un'altra ve ne è: la procedura di urgenza. Comunque il Regolamento della Camera dei deputati, obbediente alle norme della Costituzione, prevede nel suo articolo 35: « la procedura di urgenza » e nel suo articolo 40: « la procedura per Commissione deliberante ». E qui si ferma, poichè, onorevoli colleghi, non si dà un terzo modo di procedura non normale. Dove mai infatti esso è previsto? Da chi è stabilito? In quali forme si svolge?

Ieri il senatore Scoccimarro rivolse una domanda all'onorevole De Gasperi, che aveva lasciate le valige nell'atrio del Senato, perchè un treno stava per partire, e per l'onorevole De Gasperi è più importante giungere a tempo per fabbricare una pseudo-costituzione europea che non osservare la Costituzione del Paese che regge e governa. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*). Ma l'onorevole De Gasperi, alla domanda in base a quale legge « italiana » e a quale articolo del Regolamento del Senato della Repubblica « italiana » presentasse non la richiesta della fiducia ma le condizioni alle quali la subordinava — o meglio le condizioni a cui doveva subordinarsi il Senato per darla — l'onorevole De Gasperi non rispose. E non già perchè sdegnasse di rispondere o fosse ignorante della materia, ma proprio perchè ne è abbastanza istruito per sapere che non aveva alcun modo di rispondere. E quando delegò l'onorevole Piccioni, Vice Presidente del Consiglio, a rispondere per lui, sapeva perfettamente di affidargli un compito al quale l'onorevole Piccioni non avrebbe potuto far fronte. Così mi attendo che l'onorevole Piccioni, stasera o domani, andandosene da quest'Aula con un pretesto qualsiasi, rimetterà il compito ad un semplice Ministro. Ma poichè la domanda noi l'abbiamo presentata, la ripresentiamo e la ripresenteremo fino a che non avremo risposta; avverrà che il Ministro scaricherà l'incarico sulle spalle di qualcuno che stia un gradino più in basso di lui nella gerarchia ministeriale, magari su un Sottosegretario. Ma non dispero di vedere svolgersi ulteriormente questo rimbalzino di responsabilità, magari fino a che uno di questi nostri dignitosi, bravi, onesti commessi d'Aula non venga chiamato al banco del Governo per fare ciò che il Presidente del Consiglio ha rifiutato di fare. (*Proteste dal centro e dalla destra. Vivi applausi dalla sinistra*).

Onorevoli colleghi, secondo la mia povera logica è dunque dimostrato che non si dànno altre procedure, normali e speciali, per la formazione delle leggi di quelle previste dalla Costituzione e dai Regolamenti delle due Camere. Noi non possiamo allora ricevere come valido stimolo della nostra attività legislativa un testo il quale sia il frutto di una procedura anormale dell'altro ramo del Parlamento, di una procedura estranea al suo Regolamento ed alla Costituzione.

Io non parlo qui di fiducia e di questione di fiducia, perchè in questo momento non esamino il significato e il valore della richiesta fattaci dal Presidente del Consiglio quella richiesta già posta e imposta alla Camera dei deputati. Ciò sta al di fuori della mia tesi. Infatti è concepibile la proposizione della questione di fiducia senza che ciò comporti in conseguenza la violazione del Regolamento parlamentare. Si può chiedere la fiducia e si può ottenerla senza procacciarsi quella massima sfiducia che consegue inevitabilmente alla violazione della legge che regge l'attività del Parlamento.

Il mio assunto ha strettamente un carattere giuridico. Esso non vuole interpretare la legge, ma semplicemente applicarla. Il Senato può legittimamente compiere il suo lavoro di formazione legislativa solo quando il documento cui lo applica nasca da quelle operazioni giuridico-politiche che sono disposte dalla Costituzione e ordinate dal Regolamento delle Camere. Perchè il Senato possa legittimamente introdurre la procedura legislativa, occorre, se si tratta di un disegno di iniziativa parlamentare, che esso venga presentato alla Presidenza e annunciato all'Aula; se si tratta di un disegno di iniziativa popolare, che esso porti le firme di 50 mila cittadini e sia articolato nella sua materia; se si tratta di un disegno di iniziativa governativa, che sia stato preceduto dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto col quale il Presidente della Repubblica ne ha autorizzato la presen-

tazione da parte del Consiglio dei ministri; se di un disegno trasmessoci per messaggio dall'altro ramo del Parlamento, che l'altro ramo del Parlamento lo abbia esaminato e votato secondo la legge che esso stesso si è data, secondo il suo Regolamento. E se il Senato può accertare che queste condizioni mancano, esso non deve, non può avviare a compimento la opera.

Orbene, questa è la situazione dinanzi alla quale noi ci troviamo. Il documento che abbiamo sott'occhio non è infatti il frutto dell'esame e della votazione metodica di tutti gli emendamenti presentati alla Camera dei deputati. Il disegno di legge trasmessoci dalla Camera è sorto dalla violazione di dieci articoli del Regolamento della Camera. Questo disegno di legge, onorevoli colleghi, quindi, al lume del diritto, non è che un pezzo di carta, che il Senato non può, abbassando la propria dignità, elevare a dignità di legge.

Questi i motivi, rapidamente esposti, signor Presidente, per i quali io sollevo nei confronti di questo disegno di legge l'eccezione di irricevibilità. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, su questa pregiudiziale hanno diritto di parlare due senatori a favore e due contro.

Ha chiesto di parlare contro la pregiudiziale il senatore De Pietro. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io devo dire due parole. Non perchè non mi senta anch'io capace di diffondermi in una esposizione piuttosto abbondante di tutti i motivi e di qualsiasi carattere, ma perchè ritengo che le questioni giuridiche, non potendosi altrimenti definire quella sollevata dal senatore Terracini, abbiano pregio soltanto se siano chiaramente espresse e chiaramente risolte.

In sostanza, l'onorevole Terracini ha proposto una questione che egli ha definito « pregiudiziale »; e a' termini dell'articolo 66 per questione pregiudiziale si intende quella che riflette se debba discutersi o non debba discutersi di un determinato argomento. Ora, l'onorevole Terracini definisce pregiudiziale la sua questione perchè egli sostiene la irricevibilità del documento trasmesso per messaggio dalla Camera dei deputati.

Io non vorrei farlo, ma non posso esimermi dal rilevare la discutibile reverenza e, sarei per dire piuttosto, la indiscutibile irriverenza della qualificazione che l'onorevole Terracini ha creduto di dare al messaggio della Camera dei deputati, attribuendogli il carattere di un pezzo di carta scritta che meriterebbe semplicemente di essere abbandonato nel cestello e poi dato alla spazzatura. Ma era chiara, fino all'evidenza estrema, l'intenzione dell'onorevole Terracini di non fermarsi a questo punto della sua irriverenza allorchè ha proceduto oltre, facendoci balenare la prestigiosa immagine di uno dei nostri bravi commessi che un giorno o l'altro dovrà sostituire gradatamente il Presidente del Consiglio, e poi un Ministro e poi un Sottosegretario, e assumere la responsabilità del Governo di fronte al Senato. Tutto questo io dico non perchè abbia alcuna autorità per rinfacciare all'onorevole Terracini le sue espressioni ma perchè mi sono sentito profondamente mortificato dal fatto che dinanzi alla proposizione di una questione giuridica di carattere così strettamente rigoroso quale è una pregiudiziale di irricevibilità si sia — mi si perdoni il verbo — trasceso fino al punto di mettere il Senato in una condizione di mortificazione di fronte a se stesso. (*Interruzioni e proteste dalla sinistra*).

Ora io assumo, per quel tanto che mi è dato ancora di conservare di criterio giuridico e di ragionato giudizio, che non mi era accaduto mai di ascoltare un discorso nel quale i termini giuridici si combattessero con una contraddizione in termine così stridente, e oserei dire, irritante quale non mi aspettavo dalla mente del senatore Terracini. Ma io ho avuto alcuni giorni or sono occasione di rilevare che egli, ormai condannato alla sottigliezza, finisce con l'arrivare al paradosso; e non può fare a meno di ingolfarsi in talune questioni senza accorgersi che a un certo punto la deviazione del ragionamento diviene manifesta e tanto anormale da portarlo addirittura fuori di qualsiasi binario.

Ora, signori, la questione della irricevibilità è stata posta dall'onorevole Terracini in un modo che non potrebbe essere accettato, non voglio dire da un insigne giurista come lui o come tanti altri insigni giuristi che onorano questa Assemblea, ma neanche da un discente

dei princìpi elementari del diritto. Noi, insomma, dovremmo ritenere irricevibile il documento trasmessoci per messaggio dalla Camera dei deputati per le considerazioni che egli ha svolto successivamente e delle quali mi occuperò in brevissimi termini. Mi permetto di osservare all'onorevole Terracini che non esiste condizione di irricevibilità se non quando si possa eccepire che non siano state osservate le norme procedurali le quali impongono un determinato metodo nella trasmissione; quando è pervenuto qui il messaggio noi possiamo non riceverlo soltanto nel caso che non sia stato trasmesso nelle forme prescritte dal Regolamento della Camera dei deputati, che deve trasmetterlo, o dal Regolamento del Senato che deve riceverlo. Tutto il resto vien dopo, ed infatti l'onorevole Terracini, per dimostrare la irricevibilità del documento, ha fatto ricorso all'istituto della delibazione. Onorevoli colleghi, volete sentire in quale modo ha impostato la questione su questo argomento? Se io non ho errato nel trascrivere, e di frequente accade che non si riesca a cogliere, nella rapidità dell'eloquio il senso assoluto, e talvolta anche relativo, delle parole, l'onorevole Terracini si è espresso in questi termini: l'istituto giuridico della delibazione presuppone l'assoluta sovranità di ciascuna delle entità che contribuiscono alla formazione. In altri termini, ciascuna delle due Camere deve conservare la sua assoluta sovranità, ed appunto per questo egli ritiene che noi, Senato, dobbiamo compiere un preventivo lavoro di delibazione, precisamente per non compromettere il principio dell'assoluta sovranità della nostra Assemblea. E chi glielo contesta? Siamo qui per questo, ma non per fare un giudizio di delibazione sulla irricevibilità o non ricevibilità del messaggio, quando siamo sicuri che la Camera dei deputati ha osservato le norme per la trasmissione. Egli in fondo tenta, non voglio dire di confondere, ma di identificare, e addirittura di immedesimare il giudizio di merito, che siamo chiamati a fare sulla legge, col giudizio di delibazione sulla ricevibilità. Ed in questo caso l'onorevole Terracini comprende esattamente che, se andassimo a porre questioni di questo genere di fronte all'Autorità giudiziaria ordinaria, noi non avremmo neanche il diritto d'ingresso nell'Aula, perchè ne saremmo respinti proprio sulla soglia.

TERRACINI. È evidente che se lei falsa la mia opinione, allora è giusto.

DE PIETRO. Vedremo in seguito se sono qui io a falsare le sue opinioni o se, per avventura, lei, accorgendosi di quanto sia falsa la sua proposizione ... (*Vivi applausi dal centro*).

TERRACINI. Vi è il testo stenografico.

DE PIETRO. Senatore Terracini, le ho detto altre volte che lei è loico e che io, non solo la ammiro, ma in qualche momento mi preoccupo di lei; si ricordi però che io sono loico per lo meno quanto lei, e forse più di lei, per gli anni, ed un po' anche per l'esperienza di aule giudiziarie che ho da molto più tempo di lei. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*). E le risponderò con Dante, (piacciano o no, le citazioni a volte sono necessarie): « Questo non è: però è da vedere Dell'altro; e s'egli avvien ch'io l'altro cassi, Falsificato sia lo tuo parere ».

Ora lei, precisamente, ha proposto delle ipotesi che hanno un solo pregio: vale a dire quello di non verificarsi affatto nel caso in esame. Infatti, quando l'onorevole Terracini ha trattato l'argomento riferendosi all'iniziativa delle leggi, ha ricordato le tre ipotesi: l'iniziativa parlamentare, l'iniziativa governativa e l'iniziativa popolare, ed ha cominciato, vorrei dire, astutamente, se me lo permette, da quest'ultima. Ma sentite, onorevoli colleghi, che cosa è andato ad escogitare; non è che sia ricorso a un fatto per così dire primigenio, riferibile, ad esempio, alla proposizione della legge: mettiamo, l'iniziativa popolare. No, ecco quale è stata la specie: supponete, per esempio, che la Camera dei deputati abbia deliberato su una legge di iniziativa popolare, nonostante non avesse fatto un conteggio esatto delle firme, perchè, invece di 50.000 erano 49.999, oppure perchè mancava l'articolazione delle disposizioni, e via di seguito; e tuttavia, dopo aver fatto questo, ci manda, per messaggio, perchè noi del Senato esaminiamo, la legge medesima. Che cosa accade, onorevole Terracini? Noi dichiareremo irricevibile il documento prima di constatare queste condizioni che sono nient'altro che argomento dell'esame di merito? Noi dobbiamo esaminare la legge e, quando ci saremo accorti che le firme sono irregolari, noi diremo che la Camera dei deputati ha votato una legge che noi non possiamo votare, perchè mancano le condizioni per l'approvazione della legge: ma non si tratta mai di una questione

di ricevibilità. Peggio ancora quando l'onorevole Terracini si riferisce alla questione di una iniziativa governativa per la mancanza della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Ma, signori del Senato, siamo noi in quest'ipotesi? Ne siamo lontanissimi; oggi abbiamo soltanto questo: il messaggio; tutte le altre considerazioni che l'onorevole Terracini ha svolto si riferiscono precisamente al merito della legge contenuta in quel messaggio. Ne discuteremo...

TERRACINI. Ho forse detto una parola sul merito della legge? Sfido qualunque senatore a dichiararlo.

DE PIETRO. Ecco che lei gira la questione, e in questo senso: ho detto una parola nel merito della legge? No, ha detto delle parole relative alla questione della proposizione della irricevibilità, con delle ipotesi di merito, perchè il discutere nel suo modo l'argomento, significa discutere delle ipotesi di merito. (*Applausi dal centro*). E non scherziamo, perchè siamo anche noi capaci d'intendere... (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*). Onorevoli colleghi, la verità è questa... (*Interruzione del senatore Terracini*). Noi l'abbiamo ascoltata senza interromperla: lei è padrone di dissentire; non so però fino a qual punto sarebbe possibile proseguire il dibattito se si trattasse una questione giuridica in un'aula giudiziaria. La verità è questa: che si possono affacciare certe determinate teorie soltanto perchè si è in un'Aula politica; perchè se si fosse, a stretto rigore, in tema di questioni giuridiche, certe teorie non si potrebbero affacciare. (*Interruzioni dalla sinistra*). D'altra parte, non senza un motivo mi sono riferito all'articolo 66 del Regolamento. Per questione pregiudiziale s'intende l'obiezione se si debba o no discutere un determinato argomento. Ora, l'onorevole Terracini, ha posto precisamente a questo scopo la questione delle irricevibilità: per impedire che si discuta la legge.

Dimostri, dunque, che ricorrono le condizioni dell'irricevibilità. Non dimostrato questo, noi abbiamo il sacrosanto diritto di giudicare l'eccezione sollevata dall'onorevole Terracini come quella che tende soltanto a procrastinare una discussione che noi siamo pronti a iniziare. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare a favore della pregiudiziale l'onorevole Milillo. Ne ha facoltà.

MILILLO. Signor Presidente, signori senatori: il senatore De Pietro, abituato ai dibattiti giudiziari, dei quali egli è maestro, e alla improvvisazione che spesso i dibattiti giudiziari comportano, ha risposto con accentuazione polemica all'onorevole Terracini, dimostrando di non aver preso alcuna cognizione specifica dei termini della questione che l'onorevole Terracini ha sollevato.

È una questione, signori senatori, assai più grave e più seria di quanto l'onorevole De Pietro non abbia voluto far credere, di quanto non abbia voluto far credere l'onorevole Sanna Randaccio che se n'è occupato sbrigativamente nella sua relazione con appena poche righe, di quanto non abbia voluto far credere la 1ª Commissione, che se ne sbarazzò con l'abituale superficialità e frettolosità con cui si sbarazzò di tutte le altre questioni da noi sollevate nel corso della discussione. Io mi riprometto di illustrare degli ulteriori aspetti, oltre quelli prospettati dall'onorevole Terracini, aspetti di diritto, aspetti di fatto, e chiedo venia al Senato se per fare questo devo premettere alcuni cenni brevissimi di cronaca, alcuni cenni cioè dell'*iter* che questa legge ebbe nell'altro ramo del Parlamento.

Quando, esaurita la discussione generale, alla Camera dei deputati si iniziò la discussione dell'articolo unico di cui consta questo disegno di legge, nella seduta del 13 gennaio 1953, dopo che erano stati svolti e discussi alcuni emendamenti sul primo comma del primo punto si pervenne finalmente all'approvazione del primo periodo del primo comma del primo punto del disegno di legge stesso, che poi fu l'unica brevissima parte di esso regolarmente votata ed approvata dalla Camera. Questo testo suonava come risulta dalla proclamazione dei risultati della deliberazione, proclamazione fatta dal Presidente della Camera nella successiva seduta del 14 gennaio: « I Partiti, gruppi o movimenti politici concorrenti alle elezioni possono effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate ».

Successivamente su tutto il resto dell'articolo unico, vale a dire sulla parte residua del punto primo, comma primo, comma secondo,

comma terzo, e sui punti secondo, terzo, quarto, quinto vi fu un'unica votazione finale, perchè nel frattempo nella stessa seduta del 14 gennaio era intervenuta la dichiarazione con cui il Governo poneva la questione di fiducia sulla parte residua dello stesso articolo. Perciò noi abbiamo due punti precisi di riferimento, se vogliamo accertare quale è stata la volontà della Camera dei deputati, e questi due punti precisi di riferimento sono la deliberazione con cui fu approvato il primo periodo del primo comma del primo punto nella seduta del 13 gennaio e successivamente la deliberazione di approvazione per appello nominale prima e a scrutinio segreto dopo, avvenuta il 18 gennaio 1953, su tutto il rimanente dell'articolo. Da aggiungere che, chiusa la discussione con questa doppia votazione, non vi fu, come altre volte è accaduto e accade, alcuna richiesta di sottoporre il testo approvato a coordinamento, per cui non fu necessario che il Presidente della Camera nè avocasse a sè l'ufficio del coordinamento, nè lo demandasse alla Commissione o a un Comitato coordinatore. Sicchè non può esservi il minimo dubbio che le due deliberazioni del 13 e del 18 gennaio sono quelle che fanno testo per stabilire quale sia l'esatta dizione del disegno di legge così come fu approvato dalla Camera. Orbene, se uniamo a raffronto il testo della prima deliberazione del 13 gennaio e il successivo testo approvato il 18 gennaio nella votazione finale, se poniamo a raffronto questi due testi con il testo dell'attuale messaggio, noi troviamo specificamente quattro punti in cui l'attuale messaggio è difforme dal testo allora votato e deliberato dalla Camera. È questa una situazione di fatto da cui deve prendere le mosse il nostro ragionamento logico e giuridico, è un accertamento di fatto che noi conduciamo sulla scorta di documenti ufficiali quali sono i resoconti della Camera dei deputati, perchè non vi è dubbio che ciò che è riportato in quei resoconti rappresenta in effetti il risultato preciso della deliberazione dell'altro ramo del Parlamento. Ma queste difformità esistono. Per ora mi limito ad enunciarle per poi in un secondo momento analizzarle. Queste difformità sono: 1) nel punto primo, comma primo, periodo primo, laddove il testo approvato dalla Camera diceva: « I Partiti, gruppi o movimenti politici concorrenti alle elezioni possono effettuare ecc. », il messaggio giunto al Senato dice: « I Partiti, gruppi e movimenti politici concorrenti alle elezioni ecc. ». Evidentemente c'è solo una differenza di una congiuntiva al posto di una disgiuntiva, ma in questo momento non analizzo, mi limito ad enunciare. In secondo luogo, al primo punto della legge, secondo comma, il testo approvato dalla Camera con la questione di fiducia il 18 gennaio, diceva: « Il collegamento è ammesso unicamente tra Partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni ». L'attuale testo venuto con messaggio si esprime così: « Il collegamento è ammesso unicamente tra Partiti, gruppi e movimenti politici ecc. ». È questa una aggiunta che non figura affatto nel testo deliberato dalla Camera. Terza difformità: nel primo punto, comma terzo, là dove il testo deliberato dalla Camera diceva che: « Le dichiarazioni di collegamento debbono essere fatte, con atto autenticato da notaio, dal Presidente o dal segretario ovvero dalla direzione del Partito o del gruppo politico, ecc. », adesso sul messaggio si legge: « La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato da notaio, dal Presidente o dal segretario ovvero dalla direzione del Partito, del gruppo o del movimento politico, ecc. ». Quarta ed ultima difformità: nel punto terzo, comma terzo, il testo approvato dalla Camera diceva: « Successivamente l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno di una graduatoria in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto che ha ottenuto la maggiore cifra individuale disponendovi i singoli eletti ecc. ». L'attuale testo dice: « ... disponendo i singoli eletti, ecc. ».

Dunque quattro specifiche difformità. Ed allora cominciamo a domandarci: siamo noi autorizzati, in questa Assemblea, prendendo in secondo esame lo stesso disegno di legge, a rilevare queste chiare, inequivocabili difformità tra il testo approvato dalla Camera e il testo a noi oggi sottoposto? Che cosa si risponde da parte di chi nega al Senato questo diritto? Si risponde, come ha risposto l'onorevole Sanna Randaccio, che questo diritto ci sarebbe inibito perchè non potremmo vulne-

rare il principio della insindacabilità di quelli che si chiamano gli *interna corporis,* vale a dire del procedimento legislativo con cui l'altra Camera è pervenuta all'approvazione del testo. Ora in questa obiezione, signori senatori, mi pare si annidi un grosso equivoco, perchè io ritengo che nella pregiudiziale da noi sollevata non sia assolutamente implicita alcuna violazione di questo principio giuridico. Se è vero che gli *interna corporis* di uno dei due rami del Parlamento sono insindacabili da parte dell'altro ramo, è vero altresì che dobbiamo stabilire che cosa si intende per questo principio di insindacabilità, quali ne sono i limiti e i termini. Quando si dice che nessuna delle due Camere può ingerirsi della procedura seguìta secondo il Regolamento dell'altra Camera, si enuncia un principio che non ha nulla a che vedere con la questione che oggi solleviamo, perchè noi oggi non sindachiamo il modo con cui l'altra Camera ha approvato quel disegno di legge; quanto meno io, adesso, nel ragionamento che faccio in appoggio alla tesi dell'onorevole Terracini, non contesto e non giudico quello che è stato l'*iter* legislativo seguìto dall'altra Camera. Io prendo le mosse dal momento in cui il testo è stato deliberato dall'altra Camera, cioè proprio dal momento terminale di quell'*iter* legislativo, quando il Presidente, come risulta dagli atti ufficiali della Camera, ha proclamato i risultati delle deliberazioni prese dall'altro ramo del Parlamento, dal testo cioè che in quel momento il Presidente ha proclamato come espressione della volontà dell'altro ramo del Parlamento.

Perchè allora obiettate che la nostra questione si risolve in un sindacato sull'attività legislativa dell'altra Camera? Non intendo sindacarla ma, sulla scorta del testo approvato, noi non possiamo privarci del diritto di stabilire se esattamente quel testo è a noi pervenuto, o se, viceversa, a noi è pervenuto un testo diverso.

E prescindo, ho detto, in questo momento, dall'esame delle difformità attraverso cui quel testo è stato alterato; prescindo cioè dal fatto che noi dimostreremo, se quelle difformità incidono sulla stessa sostanza della legge o se, per ipotesi — che io prospetto solo per respingere — quelle difformità hanno carattere puramente formale; nel qual caso non vi è dubbio che esse sussisterebbero egualmente e che noi avremmo non il diritto, ma il dovere di rilevarle prima di iniziare l'esame della legge. Perchè, quando noi sappiamo che dopo quella deliberazione non si procedette neanche al coordinamento, non può sorgere l'ipotesi che queste modificazioni formali siano state effettuate in sede di coordinamento. È per questo che il caso attuale si diversifica profondamente dal caso di cui dovette occuparsi il Senato nella seduta del 17 giugno 1952 — richiamata nella relazione dall'onorevole Sanna Randaccio — quando essendosi verificato l'incidente che tutti ricordiamo, dovemmo registrare con unanime rammarico le dimissioni del nostro illustre Presidente di allora, senatore De Nicola.

Il caso è profondamente diverso, senatore Sanna Randaccio, perchè allora la questione era di una ipotetica difformità fra il testo approvato dal Senato in una sua prima deliberazione e il testo risultato dal successivo coordinamento, per cui si pretendeva che la Presidenza del Senato avesse trasmesso alla Camera un messaggio fondato sul testo coordinato che si diceva essere difforme dal testo originariamente approvato. La questione è ora un'altra: infatti la deliberazione definitiva del Senato era, allora, quella presa in sede di coordinamento, sulla quale avrebbe potuto svolgersi l'esame dell'altra Camera dei deputati. Quando invece l'altra Camera pretendeva di ingerirsi delle modificazioni intervenute fra la prima votazione e il coordinamento, essa violava il principio degli *interna corporis.* Qui invece non vi è stato alcun coordinamento, perchè non assumiamo che vi siano state più deliberazioni fra loro difformi. Unica è stata la deliberazione sul testo di legge, ed essa ci risulta in modo inequivocabile attraverso gli atti parlamentari della Camera dei deputati. D'altra parte vi è la constatazione di specifiche difformità fra quel testo e il messaggio a noi pervenuto, e comunque, il testo oggi sottoposto al nostro esame.

Quando di questa questione ci occupammo in Commissione, il senatore Sanna Randaccio giunse persino ad affermare che il principio della insindacabilità degli *interna corporis,* doveva essere inteso con tanta estensione da coprire tutto quello che potesse essere avvenuto

nell'àmbito — se ne faceva una questione di ubicazione topografica — del palazzo di Montecitorio, per cui noi non avremmo potuto neanche ingerirci e stabilire se vi fossero state eventualmente delle alterazioni o delle modificazioni successive alla proclamazione dei risultati della votazione dell'Assemblea anche se, per avventura, queste modificazioni fossero potute imputarsi all'arbitrio o anche al reato di persone estranee.

Ora, io credo che nessuno si sia mai sognato di sostenere che il principio dell'autonomia delle due Camere possa considerarsi esteso fino a questo punto. Il principio dell'autonomia delle due Camere si esaurisce nell'affermazione che ciascuna di esse è sovrana nello stabilire e nel seguire la procedura che crede per l'approvazione dei disegni di legge e per l'espressione della sua volontà.

Non si può estendere al di là del momento deliberativo attraverso il quale questa volontà ha preso espressione. Ma io dico di più: anche se per un momento noi volessimo accettare il principio così come lo ha esteso l'onorevole relatore, noi dovremmo pur sempre domandarci — perchè il punto di partenza resta fermo, e il punto di partenza è che queste difformità esistono — dovremmo pur sempre domandarci come è potuto accadere che questo testo sia giunto a noi alterato. È una domanda legittima questa? È una domanda doverosa questa? Io credo che non vi possa essere dubbio nel dare risposta affermativa a questo interrogativo. Noi abbiamo il diritto ed il dovere di stabilire in qual modo e in quale momento è potuto accadere che il testo delle deliberazioni della Camera sia stato alterato.

Qualunque sia stato il momento in cui questa alterazione è avvenuta, noi non possiamo iniziare l'esame della legge senza prima aver svolto le opportune indagini, perchè, anche nel caso che il messaggio fosse venuto dalla Camera fedele al testo originario, anche in questo caso e soprattutto in questo caso, noi dovremmo domandarci se l'alterazione per caso non si sia verificata in un momento successivo. In altri termini, anche accogliendo l'interpretazione del principio dell'autonomia delle due Camere quale viene data da relatore, vale a dire accogliendo l'interpretazione secondo la quale noi dovremmo accettare il messaggio così come ci viene, senza stabilire se esso sia o non sia conforme alla volontà della Camera, anche in questo caso noi dovremmo domandarci se eventualmente non sia accaduto che il messaggio della Camera conforme alle deliberazioni della Camera non abbia subìto un'alterazione nell'àmbito del Palazzo del Senato, a causa di una manomissione o di un errore o di una interpolazione arbitraria. Certo si è che in una qualunque di queste ipotesi, noi non possiamo procedere all'esame della legge senza prima aver stabilito con esattezza come stiano veramente le cose.

L'onorevole Sanna Randaccio si è richiamato alla seduta del Senato del 17 giugno 1952. Ebbene, io ho preso il resoconto stenografico di quella seduta; fu la seduta in cui si diede lettura della lettera di dimissioni dell'onorevole De Nicola, dimissioni che furono respinte, ed in cui si ebbe un intervento notevolissimo su questo tema costituzionale da parte del compianto nostro comune maestro senatore Orlando. Ebbene, che cosa disse allora il senatore Orlando? Io pregherei i signori senatori di prestarmi un minuto di attenzione almeno su questo punto. Il senatore Orlando allora affermò dei princìpi che sono perfettamente rispondenti alla tesi che oggi noi prospettiamo. Egli diceva: « Non può l'altra Assemblea intervenire per indicare il modo con cui l'altro ramo, di cui deve integrare la espressione di volontà, ha creduto di concludere la sua formulazione della legge ». Egli stabiliva cioè il principio che una Assemblea non può ingerirsi nel modo con cui l'altra è giunta ad esprimere la sua volontà: è un principio che un momento fa ho accettato. Ma il senatore Orlando aggiungeva: « L'espressione della volontà dell'Assemblea è uno degli *interna corporis*, e, a quanto risulta, si sottrae ad ogni sindacato ». E qui risulta appunto quale fu il testo approvato dall'altra Assemblea: risulta attraverso gli atti ufficiali di quella Camera. Ma proprio perchè risulta quel testo, noi a quel testo ci riportiamo, ed in tal modo vi dimostriamo che esso non è conforme all'attuale testo. Ed allora noi, lungi dal violare o vulnerare il principio di insindacabilità degli *interna corporis*, facciamo un richiamo a quel principio, e sulla base di quel principio diciamo che, dal momento che è certo che il testo della Camera

fu quello che risulta dagli atti della Camera e che oggi quel testo non è più quello, allora, proprio in omaggio al principio del rispetto della volontà espressa dall'altro ramo del Parlamento, siamo tenuti, non commettendo irriverenza, ma proprio per un atto di evidente omaggio costituzionale verso l'altra Camera, ad indagare come mai si sia potuta verificare un'alterazione per cui oggi ci troviamo nella paradossale situazione di dover discutere un testo diverso da quello che la Camera volle. E l'onorevole Orlando concludeva che questo caso si è verificato altre volte. Signori senatori, voi mostrate di scandalizzarvi. L'onorevole De Pietro parlava di « paradossi di sottigliezza », nel rilevare un caso che ha dei precedenti, come è stato in quell'occasione affermato dall'onorevole Orlando. Nessuno di voi, credo, potrà accogliere la tesi veramente strana dell'onorevole De Pietro, il quale affermava che noi dovremmo limitarci a stabilire che ci sia stata la regolarità materiale nella trasmissione del messaggio, quasi che a noi non dovesse importare che questa trasmissione sia avvenuta o no conformemente alla volontà della Camera, quasi che cioè le norme materiali di trasmissione del messaggio potessero soddisfare la nostra indagine, che evidentemente deve portarsi sul contenuto del messaggio non per sindacare la procedura seguìta dall'altra Camera, ma quanto meno per stabilire che il punto di partenza sia veramente il testo approvato da quella Camera.

Insomma, onorevoli colleghi, il fatto certo è questo: oggi ci troviamo di fronte ad un testo difforme da quello che fu votato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento; e nei precedenti di cui parlava l'onorevole Orlando, il Parlamento si comportò in modo ben diverso da quello che l'umore della maggioranza in questa occasione lascia prevedere. L'onorevole Orlando ricordava che « si è qualche volta fatta la questione di eventuali difformità tra i due testi », ma c'era il fatto che la difformità doveva risultare in maniera immediata, non attraverso un giudizio sul modo con cui l'uno o l'altro dei due rami avesse esercitato la propria competenza, ed aggiungeva che in un caso si rimandò una legge all'altro ramo del Parlamento perchè si era omessa l'indicazione del numero cronologico con cui veniva indicato un certo provvedimento legislativo. Ed allora quello che diceva l'onorevole Orlando conforta pienamente la nostra tesi, perchè l'onorevole Orlando affermava appunto che quando la difformità emerga chiaramente, cioè non si tratti di stare a rifare a ritroso il cammino legislativo che l'altra Camera ha seguìto, ma si tratta soltanto di rilevare un dato di fatto preciso quale è quello di un testo diverso dal testo che nell'altro ramo del Parlamento fu votato, in tal caso non è da parlarsi della insindacabilità degli *interna corporis*, d'indebita ingerenza dell'un ramo del Parlamento rispetto all'altro, ma di un diritto comune a tutti e due i rami del Parlamento: è un diritto e un dovere della Camera verso il Senato e del Senato verso la Camera quello di prendere le mosse, nell'esame di un disegno di legge, dall'espressione specifica e precisa della volontà dell'altro ramo.

E, onorevoli senatori, avrò finito quando avrò per un momento solo ancora richiamato alla vostra attenzione l'analisi di queste difformità, che non sono neanche soltanto formali come si è potuto probabilmente credere da molti parlamentari componenti del Senato. Sorvolo sulla prima in cui si tratta della differenza tra la disgiuntiva « o » e la congiuntiva « e ».

Prescindendo dall'ultima difformità, quella del punto terzo, comma terzo, in cui qualche mano pietosa a votazione avvenuta e proclamata si sentì in dovere di correggere un grossolano errore di grammatica, prescindendo da questa ultima difformità mi fermo alle due intermedie, la seconda e la terza. Ebbene, quali sono queste difformità? Conto di dimostrarvi che non sono neanche delle difformità puramente formali perchè il testo della Camera nel punto primo, comma secondo, diceva: « Il collegamento è ammesso unicamente tra Partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste con uguali contrassegni in cinque circoscrizioni »; ammetteva cioè che potessero presentare liste in cinque circoscrizioni e che dalla presentazione di queste liste si poteva trarre motivo e legittimità per collegare i Partiti e i gruppi politici. Ossia, potevano collegarsi soltanto i Partiti e i gruppi politici con almeno cinque liste in cinque circoscrizioni. L'attuale testo in che modo è modificato? Esso dice:

« Il collegamento è ammesso unicamente tra Partiti, gruppi e movimenti politici che... ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Fu in seguito a un emendamento.

MILILLO. Della prima parte, ma è stato inserito nella seconda.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È accaduto in sede di coordinamento. (*Interruzioni dalla sinistra*).

MILILLO. Non c'è stato coordinamento! Onorevole Ministro, sono lieto delle sue interruzioni ma le faccio rilevare che questo emendamento era stato deliberato dalla Camera per il primo punto e che non fu inserito dal Governo nel momento in cui il Governo pose la questione di fiducia sul rimanente testo. Le faccio rilevare che, quando si ebbe la proclamazione finale della deliberazione della Assemblea, non si parlò affatto di coordinamento, per cui non vi è stato alcun coordinamento ed allora qualunque innovazione nel testo è da considerarsi evidentemente arbitraria.

E dicevo, non si tratta qui di una alterazione soltanto formale perchè, mentre prima il collegamento era ammesso tra gruppi e Partiti che avessero presentato liste in cinque circoscrizioni, oggi si ammettono al collegamento anche i movimenti politici che abbiano presentato liste in cinque circoscrizioni. Vi sembra che questa sia una modificazione soltanto formale? È invece, evidentemente, una estensione arbitraria del collegamento: insomma il collegamento era stato previsto in una determinata e specifica ipotesi e adesso questa ipotesi viene estesa ed ampliata e, non sappiamo in che modo, misteriosamente appare la inserzione di questo nuovo termine: « movimenti ». Nessuno potrà dire che questo sia un fatto soltanto formale.

E passo all'altra difformità che forse è ancora più grave. Nel terzo comma, sempre nel primo punto della legge, si diceva secondo il testo approvato dalla Camera che le dichiarazioni di collegamento debbono essere effettuate dal Presidente o dal segretario o dalla direzione del Partito o del gruppo politico. Cioè si riconosceva al Presidente o al segretario o alla direzione del Partito o del gruppo politico il diritto di effettuare la dichiarazione di collegamento. Questa dichiarazione di collegamento oggi invece secondo il testo alterato può essere presentata altresì dal segretario, dal presidente o dalla direzione di un movimento.

Ora, badate, onorevoli senatori, si tratta qui di una alterazione sostanziale e grave più di quanto non possa apparire perchè se si può capire che un Partito o un gruppo politico, che di per sè debbono supporsi essere organizzazioni piuttosto consistenti, abbiano un segretario, un presidente ed una direzione regolarmente nominati e funzionanti attraverso una deliberazione dei propri iscritti, attraverso un proprio statuto, quando passate al movimento, voi rimanete nel vago, nel generico, voi vi trovate di fronte ad uno dei raggruppamenti effimeri, labili e provvisori, in cui nessuno potrà stabilire chi sia il segretario, il presidente o la direzione, autorizzati ad effettuare il collegamento. E in ciò, signori senatori, si nasconde il movente politico; non si tratta di una questione puramente formale, non si tratta di una questione puramente giuridica, si nasconde il movente politico. Il Governo era interessato acchè il collegamento si estendesse, oltre ai Partiti di consistenza nazionale ed ai gruppi politici, a tutta la congerie...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. L'aggiunta riguardante il movimento è stata fatta per un emendamento presentato da un vostro collega...

MILILLO. Sul primo punto, che però non vi autorizzava a trasferire agli altri punti, perchè gli effetti cambiano. Quando nell'ultimo punto si autorizza una direzione, che può essere inesistente o che comunque può improvvisarsi attraverso delle teste di gruppo, che nessuno conosce, che nessuno ha autorizzato, che nessuno ha nominato, quando si autorizza un Presidente o un segretario fantomatici di un movimento politico parimenti fantomatico ad effettuare una dichiarazione quale quella del collegamento che ha dei gravi effetti specifici formali e giuridici, voi evidentemente volete, soltanto perchè vi fa comodo, estendere il collegamento, ed estendere soprattutto la facoltà dei pochi dirigenti con cui voi avete i vostri contatti politici (perchè avete accuratamente evitato che le dichiarazioni di collegamento potessero essere fatte dai candidati o dai presentatori diretti delle liste, ovvero dai dirigenti, dai rappresentanti delle organizzazioni periferiche, che erano quelle direttamente interessate, che erano quelle validamente autoriz-

zate sia in sede politica che in sede giuridica) di effettuare il collegamento ai dirigenti centrali del Partito e dei gruppi, e poi avete adesso aggiunto anche i dirigenti centrali, che nessuno riuscirà ad identificare con precisione, di questi sedicenti movimenti.

Ed allora vedete che ci troviamo di fronte ad una grave alterazione sostanziale, oltre che formale, ed allora il problema che noi vi abbiamo posto, onorevoli senatori, è tutt'altro che semplice, è tutt'altro che dilatorio, come voi volete far credere: è un problema grave e serio e credo che sia la prima volta che il Senato si trova in una situazione del genere.

Signori senatori, signor Presidente, io non faccio nè perorazioni nè appelli, non li so fare, e tanto meno in materia di questa natura e di questa delicatezza. Io richiamo il Senato e, permettetemi, anche la Presidenza del Senato, sia l'onorevole Presidente che presiede questa seduta, sia l'onorevole Presidente Paratore, ad una consapevole considerazione di questo fatto specifico: noi siamo chiamati a deliberare su un testo di legge che è senza dubbio diverso da quello che è stato approvato dalla Camera. Si tratta di diversità, come vi ho detto, in parte anche sostanziale, ma anche se fossero soltanto diversità formali, non c'è dubbio che la diversità è assolutamente innegabile. Ci troviamo dunque di fronte ad un nuovo testo, ad un testo alterato. Pensiamo che sarebbe stata e sarebbe esigenza del Senato e della Presidenza quella di indagare come mai questa alterazione si sia potuta verificare, di indagare in quale momento e per quale mano questa alterazione sia stata effettuata. Pensiamo che, prima di questa indagine, senza questa indagine, voi stessi dovreste sentire la delicatezza della risposta che dovete dare alla nostra richiesta ed alla nostra pregiudiziale: il Parlamento si trova di fronte ad un caso nuovo, si trova di fronte ad un caso che, per quanto mi consta, non ha precedenti. Non ha infatti precedenti il fatto che, pur essendo state fatte rilevare con precisione e in ben quattro punti difformità tra il testo su cui il Senato è chiamato a portare il suo esame ed il testo approvato dall'altra Camera, si passi oltre senza sentire il bisogno di una più accurata e più approfondita indagine. Vi faccio presente, signori senatori, che questo fatto mette in gioco i princìpi fondamentali non dirò giuridici ma logici del sistema bicamerale, perchè il sistema bicamerale non può certamente funzionare se non sulla base del principio per cui l'esame dell'una e dell'altra Camera, la deliberazione dell'una e dell'altra Camera, la volontà dell'una e dell'altra Camera debbono essere espresse su uno stesso identico testo, su un unico testo. Quando voi risponderete alla votazione che sarà indetta su questo punto, quando voi avrete, se crederete, ancora una volta insistito su questo sistematico rifiuto di prendere in considerazione tutto ciò che provenga da questa parte, quando avrete risposto negativamente alla pregiudiziale sollevata dall'onorevole Terracini, ricordate, signori senatori, che voi avrete messo in gioco questo principio fondamentale di logica, questo principio fondamentale di funzionalità delle due Camere del Parlamento italiano. E riflettete su quali conseguenze incalcolabili, giuridiche, morali e politiche potranno derivare dal vostro voto. (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare contro la pregiudiziale il senatore Sanna Randaccio. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO, *relatore di maggioranza*. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo soprattutto per un fatto personale. Non parlo come relatore, anche perchè ritengo che in questa fase della discussione il ruolo di relatore non giuochi; ma, onorevoli colleghi, non sarei intervenuto anche perchè penso che tutte queste eccezioni pregiudiziali debbano essere riunite e risolte con un'unica discussione. Io non voglio certo, perchè ho veramente rispetto, sostanziale non solo formale per la Presidenza del Senato, entrare in quelli che sono stati i motivi della decisione e in quelli che possono essere i disegni della Presidenza; ma penso personalmente che si dovrà venire a fondo di tutte queste questioni per risolverle insieme, come d'altronde la serietà del Senato richiede.

Dicevo fatto personale, perchè è grave che due parlamentari di una linea, che ho sempre apprezzato, come il senatore Scoccimarro e il senatore Terracini, invero oggi siano stati poco garbati verso i contraddittori. Il senatore Terracini ha voluto classificare i giuristi in due categorie, quelli insigni e i pseudo giuristi e

mi ha rimproverato le poche righe spese nella mia relazione sull'eccezione di irricevibilità che oggi ha riproposto. Pensavo che egli non badasse al numero delle righe, ma ai concetti che in quelle righe sono espressi. Quando io nella mia relazione ho fatto richiamo ad un articolo della Costituzione e ad una seduta del Senato non ritenevo che fosse necessario trascrivere, nè l'articolo della Costituzione, nè il resoconto stenografico di quella seduta; avevo diritto di pensare che tutti i senatori interessati, e primo di tutti l'onorevole Terracini, andassero a leggere il resoconto di quella seduta. Se si legge la premessa, che è costituita dalle dichiarazioni dell'onorevole De Nicola, si vedrà che la giustificazione specifica delle dimissioni fu posta allora nell'accusa che sarebbe stata mossa dall'altro ramo del Parlamento e che certamente era meno grave, nella forma e nella sostanza, delle accuse di frode, addirittura, che qui sono state mosse contro la Presidenza della Camera.

Inoltre non si può passare sotto silenzio e soprattutto non si può ingenerare nell'animo di nessuno, nè senatore, nè stampa, nè pubblico, la convinzione che effettivamente, votando il rigetto della delibazione, noi vogliamo contrabbandare qualcosa di misterioso. Io prego l'onorevole Terracini e gli altri senatori di leggere le parole del Presidente De Nicola a pagina 34620 degli atti parlamentari del Senato che porta il resoconto della discussione del 17 giugno 1952. Dice De Nicola: « In questo momento debbo rilevare solo che il mio operato fu censurato, esplicitamente ed implicitamente, non per avere trasmesso un testo ritenuto da altri male coordinato nei lavori della Commissione, ma per il fatto gravissimo e senza precedenti di essermi arrogato, contro le disposizioni del Regolamento, il diritto di procedere al coordinamento e di averlo esercitato in modo arbitrario ».

E giustamente il Presidente De Nicola non tollera qualsiasi interferenza. E qui consentitemi di aprire una parentesi. Quando si discutono questi problemi si discutano in forma intonata alla gravità della discussione, perchè il voler pretendere (come vorrebbe l'onorevole Milillo) che la delibazione s'imponga per ricercare se un commesso ha cambiato una virgola è veramente azzardato. Fra la votazione della Camera e l'arrivo del messaggio al Senato, di delibazioni ce ne sono due, autorevolissime: una fatta dalla Presidenza della Camera e una non meno importante, e per noi più tranquillante ancora, fatta dalla Presidenza del Senato. La Presidenza del Senato non accetterebbe certo un pezzo di carta che invece di essere un messaggio possa essere gettato nel cestino. Penso che la Presidenza del Senato non abbia bisogno dei suggerimenti del senatore Terracini e del senatore Milillo per guardare se il testo del messaggio è formalmente esatto. In quali limiti sarebbe dunque possibile la nostra delibazione? Lo ha svelato il senatore Milillo: noi dovremmo ricercare se il Presidente della Camera abbia aggiunto nel secondo e terzo comma del numero uno dell'articolo unico quel « movimenti politici », cioè l'inciso che era stato votato già dalla Camera per il primo comma e se cio facendo abbia commesso un arbitrio o meno. Insomma si pretende dal Senato di rimproverare al Presidente della Camera di avere aggiunto in due comma, per un fatale e spiegabile coordinamento, una parola. Ma questo veramente è motivo che dovrebbe determinare la ribellione del Presidente della Camera, come giustificò allora la ribellione del Presidente del Senato. E le parole allora dell'onorevole Orlando, quando si leggano nel suo testo completo ed integrale, sono la vera risposta che si poteva e doveva dare allora ed oggi. Quando quindi il relatore di maggioranza, nei limiti di quelle che sono le sue possibilità, che possono essere benissimo superate da quelle vostre (ma non date sempre prova di particolare modestia, onorevoli contraddittori, quando vi attribuite sempre questo tono o dell'infallibilità o della saggezza o della sapienza) quando il relatore nella sua relazione ha detto che a respingere questa istanza bastava il richiamo all'articolo della Costituzione e il richiamo alla discussione fatta nel Senato per un caso simile e conclusa con le parole di Vittorio Emanuele Orlando, credo che abbia fatto quello che in una relazione, sintetica e spoglia di inutili parole, dovesse fare. D'altronde voglio anche dire che l'argomento — se sbaglio mi si corregga — non doveva essere di particolare importanza se nella accurata relazione di minoranza non se ne fa cenno. Nella prima parte della relazione di minoranza stesa per

il Senato e che si occupa dei problemi costituzionali e giuridici di tale questione non si fa cenno, il che mi fa pensare che evidentemente si sia considerato che la questione era superata. D'altronde, pur non volendo entrare nel merito, non penso che il Senato debba e possa entrare nel merito, ma prego proprio tutti i membri dell'Assemblea di leggere il testo della legge perchè in noi, a prescindere dalla correttezza determinata dal rispetto doveroso per l'altro ramo del Parlamento, non rimanga alcuna perplessità. Potremmo rimanere dopo il lungo discorso del senatore Milillo, sotto l'incubo che la Presidenza dell'altra Camera abbia alterato spirito e sostanza di quello che la Camera abbia voluto deliberare. Ma quando andiamo a vedere di che cosa in fondo si tratta, vediamo che veramente la montagna ha partorito un topolino. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Poichè l'onorevole Presidente ha ritenuto, con anticipo, a mio modesto avviso, di predeterminare l'ordine procedurale di questa discussione, fissando che essa abbia carattere di pregiudiziale regolabile, nella sua limitazione, ai sensi dell'articolo 66 del nostro Regolamento, mi corre obbligo di prospettare, con l'ossequio dovuto alla Presidenza, le mie più ampie riserve su questa interpretazione, poichè in verità, come andrò rapidamente a dimostrare, la questione posta dall'onorevole Terracini e sviluppata sotto altro profilo dal senatore Milillo ha tale carattere istituzionale, onorevole Presidente, da stare, e questo lo dico a tranquillità degli onorevoli De Luca ed altri, già nella stessa discussione del merito. (*Interruzione del senatore De Luca. Interruzione del ministro Zoli*). Non c'è dubbio che sia pregiudiziale, onorevole Zoli, e non credo che la Presidenza abbia bisogno del conforto del parere del Guardasigilli per riconoscerla tale. Le pregiudiziali hanno, però, un loro contenuto di sostanza: saranno pregiudiziali regolamentari o di carattere istituzionale o costituzionale; e qui intendo sottolineare appunto il particolare valore che la questione posta dall'onorevole Terracini mi pare che abbia. Pel resto non posso che obbedire alla volontà presidenziale e parlare a titolo personale e non quale relatore di minoranza. Sono spiacente, onorevole Sanna Randaccio, che ella non abbia letto la mia relazione. Non credo di peccare di immodestia, ma ella, nella sua funzione di relatore di maggioranza come io stesso nell'altra mia di relatore di minoranza, penso che non ci si possa reciprocamente ignorare. Io ho letto accuratamente la sua relazione e glielo dimostrerò, ma a lei evidentemente è sfuggito il richiamo che io alla questione dell'onorevole Milillo ho fatto sin dalle prime righe della mia relazione. La cosa non ha certo grande importanza; evidentemente, se il richiamo è sfuggito all'onorevole Sanna Randaccio, potrà non sfuggire agli altri onorevoli colleghi della Assemblea. È vero che ho concentrato in poche righe la questione ma, onorevole Sanna Randaccio, ella poco fa, sia pure implicitamente, non ha mostrato tenerezza per gli scritti ridondanti ed io mi sono anticipatamente attenuto al suo desiderio di sintesi. Ma non è questa, naturalmente, la materia della contesa. Quando io, onorevole Presidente, in seno alla 1ª Commissione (alla quarta seduta della 1ª Commissione, onorevole De Luca: come vede, qui andiamo molto più rapidamente che non in quella sede) prospettai questo rilievo incidente sulla differenza di testo tra quello votato alla Camera dei deputati e quello che perveniva al nostro esame attraverso il messaggio, non dirò che ebbi un successo, neanche di stima; certo però, onorevole Presidente — e mi fa fede il Presidente della 1ª Commissione che la cosa verbalizzò — che quando io proposi la quistione, ebbi preghiera dall'onorevole Tupini di non insistere sull'argomento, perchè egli avrebbe, in linea del tutto privata, cercato di approfondire questa che poi era una indagine di fatto, per stabilire come la differenza di testo fosse sorta. Io tenni, beninteso, a dichiarare, nel segnalare la cosa, che era lungi da noi ogni più lontana intenzione di addebitare al Presidente dell'altra Assemblea la possibilità del mutamento fra il testo votato e il testo trasmessoci.

Affermai allora che, forse per mero errore materiale, per interpolazione puramente materiale, non riferibile ad alcun rappresentante del potere legislativo, il testo ci era stato male trasmesso. Il Presidente Tupini potrà

anche darmi atto che, alle sue assicurazioni, mi acquietai rinunziando a farne una questione formale. Poi non se ne fece e non se ne seppe più niente.

Ma la cosa aveva certamente una sua importanza oggettiva.

E l'onorevole Zoli mi consenta di precisare il mio pensiero di allora, per quanto esso sia stato espresso anche molto chiaramente dall'onorevole Milillo. Alla Camera dei deputati, dopo la discussione generale, dopo lo svolgimento di alcuni ordini del giorno, si passò alla fase degli emendamenti. È esatto che fu votato ed emendato il primo periodo del primo comma del punto primo dell'articolo unico della legge; è parimenti esatto — come ricordava l'onorevole Scelba — che, in occasione di questa votazione, l'emendamento accolto estese la enumerazione dei soggetti collegabili: perchè al testo presentato dall'onorevole Scelba che limitava le possibilità di collegamento « ai gruppi o partiti politici » fu aggiunto anche il termine « movimenti », e allora il testo divenne: « Partiti, gruppi o movimenti politici ». Non rileverò qui la evidente discordanza fra questo testo approvato dalla Camera — e numerato secondo la proposta con il numero 16-*bis* — e il precedente articolo 16 del testo unico del 1948, che limita, viceversa, soltanto ai partiti politici o ai gruppi politici «organizzati » la possibilità di concorrere alle elezioni: questa sarà materia che esamineremo più tardi, in altra sede.

Epperò, non c'è dubbio che fu incluso nel testo votato dalla Camera, la parola « movimenti ». Ma mi pare altrettanto certo il punto di fatto che, essendosi fermata la votazione degli emendamenti da parte della Camera a questo punto, per essere intervenuta la posizione della questione di fiducia da parte del Presidente del Consiglio, il testo sottoposto all'approvazione in blocco, così come si legge nel sommario della Camera dei deputati, in data 14 gennaio 1953, fu costituito dal residuo testo originario del proponente integrato da quel gruppo di emendamenti che l'onorevole De Gasperi dichiarò di fare propri e che erano di provenienza parlamentare.

L'onorevole Presidente della Camera mise dunque in votazione precisamente la combinazione di questi due testi, quello dell'onorevole Scelba residuato, non ancora votato dalla Camera, e gli emendamenti accettati dal Presidente del Consiglio. La unica votazione si effettuò tutta su questo testo. E vorrei chiedere all'onorevole Piccioni, che giustamente fissava la necessità di un collegamento fra i lavori della Camera e quelli del Senato, come intanto si possa farci discutere questa legge, pur mancando ancora quelli che sono i documenti ufficiali della Camera, perchè è noto che gli stenografici non vi sono ancora, nè c'è possibilità di averli fino a quando non siano pubblicati. Comunque dal sommario della Camera risulta il testo votato. Ora sorge il quesito: poteva mutarsi questo testo per uno qualunque degli istituti che inducono la possibilità di mutamento? Evidentemente no, onorevole Zoli; non per emendamenti, perchè era cessata la fase degli emendamenti, in funzione di quella specie di scatto di ghigliottina che è il principio della inemendabilità, conseguenziale al voto di fiducia. Poteva mutarsi in forza di quell'istituto che va sotto il nome di coordinamento? Indubbiamente, sì.

Ma che cosa è il coordinamento, onorevole Zoli? Il coordinamento è quell'istituto che il nostro Regolamento fissa all'articolo 74 e che il Regolamento della Camera, in maniera più rigida, disciplina all'articolo 91.

All'articolo 74 il nostro Regolamento stabilisce che « prima della votazione finale di un disegno di legge, la Commissione o un Ministro o un senatore, possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma che siano opportune, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporne le necessarie modificazioni. Il Senato, sentito l'autore dell'emendamento od un altro in sua vece, delibera ». Devo proprio dirlo a lei, onorevole Zoli, che il coordinamento presuppone o l'errore di forma, che dà luogo alla rettifica della forma, o un mutamento del testo originario in virtù del processo modificativo che si è verificato nel testo medesimo per l'introduzione dell'emendamento? Non c'è dubbio che i due presupposti siano questi. Orbene, quando siasi verificato il secondo presupposto, cioè la modificazione implicita del testo originario per un parziale processo di emenda del testo me-

desimo, c'è sì la possibilità di coordinare: ma con le forme regolamentari, con le forme che per l'articolo 74 sono quelle che ho letto, ma per l'articolo 91 della Camera sono ancora più rigorose, perchè non solo occorre l'intervento dell'autore dell'emendamento o di altro in sua vece, ma occorre che sia sentita la Commissione e il Ministro, onorevole Zoli; ed occorre in tutti i casi una deliberazione formale dell'Assemblea. Sentito l'autore dell'emendamento, sentito il Ministro, sentita la Commissione, deve intervenire dunque una deliberazione dell'Assemblea per potersi operare il coordinamento.

Ma vado più oltre: posso in lealtà riconoscere anche ammissibile, in forza di prassi, un altro tipo di coordinamento di competenza presidenziale: il coordinamento di mera forma. Ed il coordinamento di competenza presidenziale prescinderà naturalmente dalla forma dell'articolo 91 del Regolamento della Camera o dell'articolo 74 del nostro Regolamento, ma non potrà non avere il presupposto logico ed obiettivo dell'emendamento.

Ora, si badi che, soprattutto sul terzo punto, là dove è avvenuta la modifica attraverso l'inserzione delle parole « i singoli » non ci si può davvero rimandare al criterio dell'emendamento formale. L'emendamento è servito, se non a modificare almeno a precisare un concetto che nel testo originario risultava espresso con tale oscurità di termini, con tale dubbiezza, che la espressione pronominale non si sapeva a che cosa si riferisse: se ai candidati o alle circoscrizioni. Fu su questo che io richiamai soprattutto l'attenzione della 1ª Commissione.

Che ci sia questo difetto formale è dunque un dato di fatto indiscutibile. Quali sono gli effetti? Dice l'onorevole De Pietro — il quale è indubbiamente un oratore fascinoso ed un dialettico pericoloso, ma che, proprio forse per queste sue doti, qualche volta, arriva a traguardi impensati — che noi ci dobbiamo fermare soltanto all'*iter* della legge, che ha inizio con la trasmissione del messaggio dall'un ramo del Parlamento all'altro. Al di là di quello non potremmo andare. È vero, onorevole De Pietro: ai fini della ricevibilità materiale noi non possiamo fare che un controllo del servizio postale o di corriera ed accertare solo se il disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia stato trasmesso regolarmente al Senato. Ma, senatore De Pietro, poniamo che la differenza obiettivamente esistente tra i due testi in discussione — che nè l'onorevole Sanna Randaccio nè altri della Commissione ha mai controllata — sfociasse in una diversità sostanziale di testi, potesse cioè condurre all'approvazione di due testi diversi concettualmente...

DE PIETRO. Non mi sono occupato di tale questione perchè non era stata ancora posta.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. È vero, non lei, ma l'onorevole relatore se ne è occupato. Dicevo dunque: ponete che i due testi approvati l'uno dalla Camera dei deputati e l'altro dal Senato risultassero concettualmente diversi, per le variazioni denunziate: crederete voi veramente, onorevoli colleghi, di aver fatto una legge ed una legge valida? In questo caso avreste veramente delle grosse delusioni, senza aspettare affatto la Corte costituzionale. Questo attiene, onorevoli colleghi, ancora alla fase del controllo formale delle leggi e questo significa che vi è possibilità di censura anche da parte del magistrato ordinario. Oggi infatti, alla stregua del diritto vigente, al magistrato ordinario non è affatto interdetta l'indagine formale se siano intervenute le due approvazioni necessarie di un testo che possono dar luogo alla successiva promulgazione e quindi alla validità formale della legge.

Non parliamo, poi, di quello che sarà in un prossimo domani il controllo di legittimità costituzionale. L'onorevole Azara credo possa confortare anche della sua adesione questa che è l'opinione dei più alti magistrati della Corte suprema. Che cosa è, in fondo, questo controllo di legittimità costituzionale, intorno al quale si affaticano le menti di tanti giuristi, se non un particolare controllo formale che si tradurrà anche in un controllo — non di merito politico — ma di merito sostanziale nel raffronto con i princìpi costituzionali?

Ora se, per avventura, la vostra approvazione dovesse incidere su un testo diverso, che nuovo tipo di legge verrebbe fuori dal Parlamento italiano?

Ma da parte dell'onorevole De Pietro, ancor prima che da parte dell'onorevole Sanna Ran-

daccio è stata presa in considerazione in particolare l'argomentazione dell'onorevole Terracini. Esiste, onorevole De Pietro, il parodosso del paradosso? Ella poco fa rivendicava alcuni diritti inerenti al suo antico esercizio, e l'esercizio, ella lo sa, se diventa abito professionale può anche condurre a deformazioni involontarie. Onorevole De Pietro, è stata fatta una questione di irricevibilità, ma irricevibilità sotto un profilo che ella, buon giurista quale è, non ha potuto non vedere, e se ha finto di non aver visto, evidentemente lo ha fatto perchè il giuoco dialettico, il giuoco polemico le suggeriva di fare così.

Quando l'onorevole Terracini vi dice che qui siamo di fronte ad un disegno di legge che nell'altro ramo del Parlamento è stato approvato in una maniera anomala e confessatamente anomala (e la confessione promana dal Presidente del Consiglio il quale ha ribadito qui, ieri, l'anomalia del procedimento legislativo), quando l'onorevole Terracini vi prospetta ciò, onorevole De Pietro, voi intendete bene che egli non vi prospetta affatto una questione di irricevibilità formale, ma vi prospetta una macroscopica questione di costituzionalità. (*Interruzione del senatore De Pietro e del senatore De Luca, commenti dal centro e dalla destra*). Ecco perchè, onorevole De Luca, dicevo che, in fondo, qui bruciamo le tappe ed entriamo nel pieno della discussione della legge così come ha dimostrato, del resto, d'intendere lo stesso onorevole Sanna Randaccio quando di tale questione ha fatto un sobrio cenno nella sua relazione.

E perchè, onorevole De Pietro, questione di irricevibilità a titolo costituzionale? Perchè ci casca dentro per lo meno tre volte... (*Interruzioni e proteste dal centro e dalla destra*).

DE PIETRO. Qui si cambiano i mazzi delle carte.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Non c'è da cambiare nessun mazzo di carte, abbia pazienza! Onorevole De Pietro. Si tratta di tener conto del vero valore delle carte usate dal proponente della pregiudiziale. Quando l'onorevole Terracini si è soffermato tanto lungamente e tanto brillantemente sull'*iter* formativo del disegno di legge alla Camera non ha parlato certo del regolamento di polizia urbana, non ha parlato del regolamento dei pesi e delle misure: ha ben parlato di leggi e di regolamenti che hanno valore costituzionale! Come si può contestare che i regolamenti di Assemblee legislative siano già di per sè complessi normativi costituzionali? Come si può, poi contestare questo quando il Regolamento di una Assemblea legislativa non fa altro che riprendere *ad litteram* la norma dell'articolo 72 della Costituzione? Quando il senatore Terracini vi dice: badate che avete usato nell'altro ramo del Parlamento un sistema di discussione, di esame, di votazione della legge che è difforme dalle norme regolamentari, che ripetono l'articolo 72 della Costituzione, mi pare non ponga nè una questione paradossale nè una questione formale da prendersi alla leggera. Il problema invece, onorevoli colleghi, denuncia tutta la sua enorme imponenza. Non c'è da farsi illusioni: non si sfuggerà all'esame di esso, prima o poi bisognerà ben esaminarlo, da parte nostra prima, da parte degli organi di controllo costituzionale che ci sono attualmente, dopo; ed infine dai futuri, attuandi organi costituzionali, che ci auguriamo di prossimo funzionamento a completamento dell'edificio costituzionale.

Quando vi diciamo che in questa legge vi siete posti, fin dall'esame nell'altro ramo del Parlamento, al di fuori di quelle leggi costituzionali o di quelle leggi istituzionali che sono i Regolamenti parlamentari, che vi siete posti e minacciate ancora di porvi al di fuori dell'articolo 72 della Costituzione; quando vi diciamo di non ricevere questo disegno di legge per un motivo di carattere costituzionale e quando più tardi andremo ad esaminare una ben più grossa questione di costituzionalità che, onorevole Sanna Randaccio, è stata profilata in Commissione e ripetuta in altra relazione di minoranza, sulla forma che sarebbe necessaria per questa legge, non facciamo e non faremo, forse, una questione di irricevibilità, non ripeteremo precisamente una questione di irricevibilità sotto il profilo non regolamentare ma nettamente costituzionale?

Ecco perchè onorevoli colleghi, lungi dall'essere una questione dilatoria, lungi dall'essere una questione defatigatoria come vi ho dimostrato questa è l'anticipazione, se non l'inizio pieno, della discussione di merito. Questa è la questione per la risoluzione della quale

sollecitiamo tutta la serena attenzione del Senato, tutta la cosciente responsabilità del Senato; perchè ci pare che l'esatta soluzione di questa pregiudiziale, di questo punto del nostro dibattito possa avere veramente un'influenza determinante per la vita del Parlamento italiano. Guai, o colleghi, se non si segnalassero, se non si sottolineassero in maniera decisa queste grosse questioni che attengono alla legge fondamentale dello Stato! Veramente, allora, si costituirebbero dei precedenti di disordine e di caos, degli effetti dei quali si dovrebbe dolere non soltanto la nostra parte, ma, forse, assai presto, anche la vostra. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Avendo parlato due Senatori a favore e due contro, metto ai voti la pregiudiziale, posta dal senatore Terracini, di irricevibilità del disegno di legge sottoposto all'esame del Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate, con carattere di urgenza, quattro interrogazioni al Ministro dell'interno, rispettivamente dai senatori Platone, Spano, Pastore e Cingolani. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Al Ministro dell'interno, per sapere quali misure siano state o siano per essere prese contro quei funzionari di polizia che hanno stamani apertamente fraternizzato con i manifestanti fautori di violenze e di danneggiamenti » (2279-*Urgenza*).

SPANO.

« Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti sono stati presi contro i responsabili dei gravi incidenti avvenuti nella mattinata di oggi a Roma, davanti alla sede del quotidiano " L'Unità " » (2278-*Urgenza*).

PLATONE.

« Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti ha preso contro il funzionario di polizia Fontana, che oggi ha sottratto con la forza il ritratto di Stalin nell'atrio dello stabilimento dell'U.E.S.I.S.A. dove era stato esposto con il pieno consenso dei dirigenti della U.E.S.I.S.A. e del Commissariato di Magnanapoli » (2280-*Urgenza*).

PASTORE.

« Al Ministro dell'interno, sugli incidenti avvenuti durante la dimostrazione del M.S.I. del mattino del 9 marzo » (2277-*Urgenza*).

CINGOLANI.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro dell'interno se sia pronto a rispondere immediatamente.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non ho nulla da aggiungere a quello che ho detto questa mattina, perchè i fatti sono limitati a quelli che ho già descritto, e sono andati precisamente così come ho detto. (*Commenti ed interruzioni dalla sinistra*).

MENOTTI. Lei ha negato.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non ho negato niente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli interroganti hanno diritto di dichiarare se siano soddisfatti o meno della risposta dell'onorevole Ministro. Il senatore Spano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPANO. Nel dichiarare di non essere soddisfatto della risposta del Ministro, desidero anzitutto ricordare al Ministro stesso, che vi è stato un impegno da parte sua nella seduta di stamattina di dare risposta nel pomeriggio alla domanda postagli dal senatore Platone, con ulteriori spiegazioni. Era stata posta una questione precisa, dato che non si trattava soltanto del fatto, peraltro significativo, della rottura contemporanea di alcune vetrine di giornali di sinistra, di un calzaturificio e di una gioielleria, come ha affermato il Ministro, ma si trattava di ben altro, si trattava di feriti. Il Ministro stamattina ci dice: non sappiamo ancora niente, il questore di Roma non mi ha comunicato se ci sono feriti. A questa questione precisa il Ministro dell'interno non

risponde, ci dice semplicemente: i fatti si sono svolti così, non ho niente da aggiungere...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Siccome si è parlato di feriti, ho detto stamattina che non vi erano feriti e lo confermo adesso; ci sono dei contusi. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*). Nella colluttazione avvenuta sia a Piazza Colonna, sia dinanzi allo stabilimento U.E.S.I.S.A. ci sono stati dei contusi. Non risulta che ci siano dei feriti nel vero senso della parola. Sono stati operati dei fermi, per cui sono in corso accertamenti. (*Commenti dalla sinistra*).

SPANO. Veda, onorevole Scelba, una contusione può provocare anche una commozione celebrale. Non capisco la distinzione che ella fa fra contusi e feriti... (*Commenti dal centro*). Dalle sue parole risulta chiaramente che le informazioni che le sono state date sui fatti di stamattina sono assolutamente false, perchè feriti ci sono, lo abbiamo potuto constatare. D'altra parte ella ha vivacemente protestato stamattina quando, da questa parte dell'Assemblea, ci si è riferiti ad una collusione che vi sarebbe stata tra i violenti manifestanti da una parte ed i rappresentanti, di quella che ella abitualmente chiama la forza pubblica dell'ordine, e che tante volte in questi ultimi anni in Italia abbiamo avuto modo di denunciare come forza di disordine. Ora questa sua protesta di stamattina era tanto più ingiustificata dati i particolari venuti alla luce che dimostrano che anche sotto questo aspetto le nostre informazioni erano esatte e che le sue informazioni, o almeno quelle che ha voluto presentare come informazioni, erano invece false.

In primo luogo quando la Polizia è stata chiamata in seguito ai fatti avvenuti di fronte alle vetrine dei giornali di sinistra in via IV Novembre, quando la Polizia ha saputo che si trattava di intervenire per impedire atti di violenza e danneggiamento compiuti ai danni di giornali di sinistra, la Polizia per arrivare da Piazza Magnanapoli a Via IV Novembre ha impiegato da un quarto d'ora a venti minuti. Quando è arrivata non è intervenuta. Abbiamo avuto inoltre testimonianze precise che alcuni dei manifestanti, che avevano preso parte all'aggressione hanno dichiarato di essere d'accordo con la Polizia e hanno precisato, e questo è il terzo punto, che la strada da essi percorsa era stata indicata dalla Polizia, la quale si era preventivamente messa d'accordo coi manifestanti affinchè per recarsi alla Tomba del Milite Ignoto passassero in Via IV Novembre di fronte alle vetrine dei giornali di sinistra.

Quarto punto, in piazza San Silvestro, quando è finita la gazzarra, ci sono stati numerosi passanti che hanno assistito a una scena di questo genere, che manifestanti e rappresentanti dell'ordine pubblico si sono stretti la mano dichiarandosi reciprocamente: « Arrivederci a domani ».

Non capisco, dopo questi fatti, onorevole Ministro dell'interno a che cosa si riferisca la sua indignazione di questa mattina, indignazione che è basata o su informazioni false, oppure su una volontà precisa di negare fatti realmente avvenuti. Mi pare che sia chiaro che una collusione c'è stata, che è stato un tentativo di violenza preordinata e le sue dichiarazioni di questa mattina e quelle di oggi pomeriggio indicano che il Ministro dell'interno avalla questa violenza e queste collusioni. Per questo non posso essere soddisfatto della sua risposta. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Platone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PLATONE. Non posso dichiararmi soddisfatto perchè dopo il mio intervento di questa mattina sono venuti in luce parecchi elementi nuovi, alcuni dei quali già citati dall'onorevole Spano. Io mi limiterò a sottolineare qualche altro dato di fatto.

Dice l'onorevole Scelba: non ci sono feriti, ma solo dei contusi. Ebbene, ecco qualche referto medico: Pietro Cesarioni, Vincenzo Scaglioni giudicati guaribili in venti giorni; Luigi Celimboli giudicato guaribile in quindici giorni; Fiore Fernando, Francucci Mario ricoverati all'ospedale con sospetta commozione cerebrale.

Secondo elemento di fatto: non c'è stata colluttazione, ma aggressione perchè quando i manifestanti sono arrivati davanti alla sede de « l'Unità » alcuni impiegati dell'amministrazione e alcuni tipografi si sono messi davanti al portone a protezione delle vetrine, ma senza l'intenzione di venire ad uno scontro, tanto è vero che erano inermi, a mani vuote,

mentre i manifestanti avevano afferrato e sfasciato tavolini e sedie di un vicino caffè, ricavandone mazze e randelli di cui si sono serviti per aggredire e colpire.

Inoltre, non appena la manifestazione ostile ha avuto inizio, si è provveduto ad avvertire la Polizia. Quando la Polizia è arrivata, l'aggressione era terminata da un quarto d'ora, venti minuti; l'aggressione aveva avuto inizio alle ore 10,10; la Polizia è arrivata alle ore 10,45 o alle ore 10,50. Non solo, ma benchè in quel momento i dimostranti fossero ancora nella strada, la Polizia non si è rivolta contro di loro ma contro gli impiegati e i tipografi che erano davanti al portone.

Ora si dice: non c'è stata collusione tra Polizia e manifestanti. Vede, onorevole Scelba, questa mattina ho accennato molto brevemente a questa collusione; aggiungo ora che il Governo raccoglie le sue informazioni da coloro che sono corresponsabili, complici di questi fatti. Pensi, onorevole Scelba, dove ha reclutato i suoi informatori e poi dica quale credito si può dare alle loro informazioni quando si tratta di avvenimenti di questo genere. Collusione c'è stata indiscutibilmente, tanto più che sono stati confermati i fatti citati dall'onorevole Spano, che cioè agenti di polizia e manifestanti, dopo la manifestazione, si stringevano la mano con l'intesa di rivedersi domani mattina non so per quali nuove imprese.

È bene che queste cose siano dette e sottolineate perchè denotano indiscutibilmente un preciso orientamento nel Governo e intenti provocatori che vanno denunciati all'opinione pubblica. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Il senatore Pastore ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PASTORE. Che io non posso essere soddisfatto della risposta data dall'onorevole Scelba è un fatto evidente. Ma dirò all'onorevole Scelba che questa seduta, in questo momento, mi ricorda altre sedute del Parlamento italiano, mi ricorda quando io, giornalista antifascista e comunista, dall'alto della tribuna della stampa assistevo a Montecitorio alla denuncia quotidiana delle violenze fasciste e alle risposte stereotipate del ministro Facta e dei suoi Sottosegretari agli interni. Anche allora tutta la colpa era sempre dei comunisti, dei socialisti, degli operai, dei lavoratori. Allora i fascisti erano agnellini provocati continuamente e aggrediti; allora i carabinieri fornivano le armi ai fascisti e i fascisti trovavano le armi nelle Questure e nelle Caserme. Allora i carabinieri andavano a perquisire le nostre sedi per togliere e portare via tutte le armi in modo che un'ora dopo potessero arrivare i fascisti a saccheggiare, ad incendiare e ad uccidere. Questo succedeva allora, questo, onorevole Scelba, ricomincia oggi, ed è questo il fatto enormemente grave.

Stamane, tutti noi nelle prime ore del mattino, abbiamo potuto vedere i cortei degli studenti o dei così detti studenti scortati e inquadrati dalle camionette della Polizia, ma quando quei cortei, o uno di quei cortei, si è scagliato contro la sede del quotidiano comunista e degli altri giornali non c'era un solo agente. Tutte le *jeeps* della Polizia e della Celere con le relative radio e bombe lagrimogene e tutto il resto erano sparite quasi per incanto. Pare impossibile! C'era un servizio d'ordine enorme stamane. Io, arrivato a Porta San Giovanni, ho trovato il corteo degli studenti inquadrato con le *jeeps* della Celere, a Palazzo Venezia, alle ore 9,15 ho trovato il corteo degli studenti inquadrato dalle *jeeps*. Ma alle ore 10,15, quando sono andati ad assalire la sede dei giornali comunisti, non c'era un solo agente, non c'era una *jeep*. Erano spariti tutti. E questa non è collusione, onorevole Scelba? Ella vuole che noi crediamo che sia stato per caso, che i celerini e le *jeeps* sono spariti proprio in un momento in cui era necessaria la loro opera, proprio nel momento in cui i fascisti aggredivano e saccheggiavano le vetrine dei giornali comunisti? Crede proprio lei che ci sia una persona onesta in Italia la quale possa credere a questa combinazione e non sia naturale e logico credere che i suoi funzionari che lei ha reclutato tutti nella polizia fascista, nell'OVRA, nella polizia fascista coloniale, che lei ha promosso, siano essi i responsabili della mancanza degli agenti, i responsabili di aver permesso i fattacci di oggi? Per questo, onorevole Scelba, lei è sulla strada di Facta, lei è sulla strada di quegli altri Ministri che hanno voluto, che hanno sussidiato, che hanno armato il fascismo, che hanno lasciato fare ai fascisti tutto

e che hanno sempre disarmato e colpito i lavoratori e gli antifascisti.

Onorevole Scelba, nell'atrio dell'U.E.S.I.S.A. era esposto il ritratto di Stalin. Avevamo avuto, per esporlo, il permesso dei dirigenti dell'U.E.S.I.S.A., che sono democristiani, avevamo avuto il permesso del commissariato di Magnanapoli. Ebbene, dopo l'aggressione sa quali provvedimenti sono stati presi? C'è stato un funzionario di pubblica sicurezza, il signor Fontana, il quale con la forza ha asportato il ritratto di Stalin, malgrado sapesse che vi era il permesso del commissariato di Magnanapoli, malgrado fosse stato portato dai dirigenti dell'U.E.S.I.S.A. a farsi confermare che i dirigenti dell'U.E.S.I.S.A. avevano dato il loro consenso all'esposizione di quel ritratto. Il solo provvedimento preso dalla Polizia è stato questo: quello di rubare un ritratto di Stalin. Questa è, signor Ministro, la condotta della sua Polizia! E non è evidentemente strano che questo avvenga proprio in questo momento, mentre noi stiamo discutendo una legge elettorale che dovrebbe assicurare la difesa della democrazia, mentre stiamo discutendo una legge elettorale che dovrebbe servire a tutelare le istituzioni democratiche repubblicane e mentre questa legge elettorale dovrebbe, nelle vostre parole menzognere, garantire le istituzioni repubblicane contro gli attacchi dei fascisti, la vostra Polizia e voi Governo e voi, onorevole Scelba, siete i manutengoli dei fascisti. (*Vivaci interruzioni dal centro e dalla destra. Applausi dalla sinistra*).

LI CAUSI. Vi siete scordati quando venivate qui a dire: Albertini è stato aggredito?

ALBERGANTI. Vi verremo a prendere uno per uno a casa vostra. Pagherete voi per questo. (*Vivacissime interruzioni e proteste dal centro*).

SANNA RANDACCIO. Adagio a venirci a prendere uno per uno. Onorevole Presidente, come può tollerare queste offese? (*Interruzioni e commenti dalla sinistra e dal centro*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, le parole pronunciate dal senatore Pastore sono una riprova che si approfitta di ogni più modesta occasione, per ripetere le solite accuse contro il Governo...

BARDINI. Modesta occasione?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. ... e contro la Polizia. È stato affermato qui che la Polizia, stamattina, era d'accordo con i dimostranti per l'assalto (*interruzioni dalla sinistra*) contro il palazzo della U.E.S.I.S.A. Ora, onorevoli senatori, basta considerare la ragione per la quale c'è stata la dimostrazione per escludere questa insinuazione.

FEDELI. Dovevano andare all'Ambasciata inglese!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Era prevista per domani — e la Polizia ne era già informata — una manifestazione da parte degli studenti romani per ricordare l'episodio doloroso, verificatosi l'anno scorso a Trieste, allorchè la Polizia sparò contro la folla degli italiani.

A seguito dell'incidente avvenuto ieri, la manifestazione è stata anticipata in parte a stamattina, ma sappiamo che sarà ripetuta domani. La manifestazione, però, aveva lo scopo di protestare contro quello che era avvenuto a Trieste: i partiti di estrema sinistra e l'Unità non avevano nulla a che vedere. (*Interruzioni dalla sinistra*). Infatti le manifestazioni si sono iniziate dai vari edifici scolastici per riversarsi verso il centro cittadino, e molte colonne hanno girato per le vie di Roma. Ora, non saranno certamente i colleghi senatori di estrema sinistra e meravigliarsi che degli studenti protestino per le vie cittadine, e non saranno neppure i senatori di estrema sinistra a scandalizzarsi che eventualmente gli studenti si abbandonino a qualche manifestazione rumorosa di protesta o a qualche violenza che io stamani ho deplorato per primo, perchè noi forse siamo i più qualificati a protestare contro le violenze.

TERRACINI. Se fossero stati operai, avreste sparato contro!

CASTAGNO. Come trattate i cortei degli operai?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevole Pastore, mi rifiuto poi di considerare fascisti tutti gli studenti romani che hanno protestato! (*Applausi dal centro. Clamori e proteste dalla sinistra*). Non intendo regalare al fascismo la

gioventù italiana... (*Vivi applausi dal centro. Proteste dalla sinistra*).

PASTORE. È la Polizia che è fascista!

MOSCATELLI. Mieville, che si trovava in via IV Novembre, è un giovane studente?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevole senatore Moscatelli, stamane un suo collega ha detto che l'onorevole Mieville si è squagliato da piazza Venezia: come è possibile che abbia partecipato alla manifestazione contro la U.E.S.I.S.A.? Non mi venga a raccontare che Mieville era presente! Mieville sarà stato uno dei promotori della manifestazione, e noi dobbiamo deplorare che la gioventù studentesca si lasci così facilmente adescare, sotto il simbolo del patriottismo, da un movimento neofascista.

Ma noi non dobbiamo ripetere l'errore di considerare fascista la gioventù italiana. (*Vivissime proteste dalla sinistra. Vivaci interruzioni del senatore Li Causi. Applausi dal centro*).

LI CAUSI. Onorevole Scelba, non è la gioventù italiana che è fascista, ma erano fascisti gli assalitori dell'U.E.S.I.S.A.!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. In quanto agli incidenti provocati dinanzi al palazzo dell'U.E.S.I.S.A., essi sono avvenuti quando una colonna di giovani, che, secondo le informazioni della Questura, attraversavano via IV Novembre, passando dinanzi al palazzo dell'U.E.S.I.S.A., si sono messi a fischiare; è uscito allora dall'interno un gruppo di operai, e si è determinato il trambusto...

Voci dalla sinistra. No, no! (*Vivaci interruzioni*).

LI CAUSI. Vergogna, vergogna, vergogna!

FEDELI. Lei aveva dichiarato che non ne sapeva di più di quanto ne sapessimo noi!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Vede, onorevole senatore, non ho voluto dire queste cose appunto perchè non volevo provocare... (*Clamori dalla sinistra*). ... le vostre violenti proteste, prima ancora che fossero messe in chiaro le responsabilità di carattere penale il cui accertamento è in corso, a seguito dei fermi operati dalla Polizia.

Per quanto si riferisce alle minacciate manifestazioni di domani, debbo assicurare il Senato che sono state adottate tutte le misure da parte della Pubblica sicurezza, ma vorrei da qui rivolgere un appello alla gioventù italiana studentesca, perchè non si abbandoni, nelle sue manifestazioni, ad atti inconsulti di violenza: se la Costituzione consente a tutti i cittadini di manifestare, lo consente solo a condizioni che la manifestazione sia pacifica e non violenta. Pertanto, anche se a protestare sono studenti, quali che siano i moventi di questa protesta, non possiamo non rivolgere ad essi un invito paterno e amichevole, perchè si elimini ogni azione di violenza. La forza pubblica ha il dovere di tutelare la sicurezza dei cittadini anche contro gli studenti, e gli studenti devono abituarsi al metodo democratico, che vuol dire rispetto delle altrui opinioni e manifestazione pacifica delle proprie opinioni. (*Commenti dalla sinistra. Vivissimi applausi dal centro e dalla destra*).

Per quanto si riferisce al preteso furto della fotografia di Stalin, debbo contestare che vi sia stato alcun furto. Dinanzi al portone del palazzo dell'U.E.S.I.S.A. ieri è stata collocata una fotografia del defunto Presidente del Consiglio russo, con una corona di fiori. Terminate le cerimonie funebri a Mosca, anche le manifestazioni di dolore in altri Paesi debbono cessare, tanto più quando queste manifestazioni comportano un intralcio nella circolazione stradale. (*Proteste dalla sinistra*).

Onorevoli senatori, non esageriamo in certe manifestazioni! Nella Russia sovietica, che ha perduto il suo Capo, gli operai sono stati autorizzati a sospendere il lavoro per cinque minuti; in Italia la C.G.I.L. ha imposto 20 minuti di sospensione, senza pensare a tutte le sospensioni volontarie che sono state fatte negli stabilimenti, cosa che in Russia non sarebbe stata permessa a nessun operaio. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra*). Perchè a nessun operaio, neppure per manifestare il proprio dolore, in Russia è stato consentito di abbandonare il lavoro all'annunzio della morte di Stalin.

Ma se voi prendete a pretesto la morte di Stalin per fare altre manifestazioni, l'autorità, come è suo dovere, ha il diritto di reprimerle. Non si vuole perciò reprimere la manifestazione di cordoglio che è stata consentita a tutti, ma si reprimono manifestazioni di altra

natura che l'Autorità non può tollerare. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Il senatore Cingolani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CINGOLANI. Onorevoli colleghi, la mia interrogazione ha un contenuto politico. Io sono d'accordo nel deplorare gli atti di violenza che ci sono stati e il sangue sparso; comunque io posso unirmi agli amici di questa parte nel pregare il Ministro dell'interno di indagare non solo sugli atti specifici, ma anche su un'altra cosa. A me pare sintomatico che quanto è avvenuto, è avvenuto stranamente nel momento di questa discussione sulla riforma della legge elettorale. È strano anche per me, perchè io rimango un po' stupefatto per il fatto che quelli che sono stati e sono gli alleati dei partiti di estrema, in questa che anche essi chiamano suprema battaglia per la libertà contro la legge truffa, siano oggi di colpo divenuti avversari. Ma cosa c'è sotto allora? (*Commenti dalla sinistra*).

Ed io vorrei pregare anzitutto il Ministro dell'interno di dare seguito ad una constatazione che è stata portata qui stamattina dal senatore Platone. (*Interruzione del senatore Alberganti*). Dicevo che è stato qui questa mattina detto dal nostro collega senatore Platone che il deputato Mieville, che era presente in testa alla manifestazione in piazza Venezia, improvvisamente è sparito. Collega Franza, prego anche lei di unirsi alla mia ricerca, perchè credo che lei non farebbe mai una cosa simile: far deviare un corteo sbagliando strada e poi squagliarsela. E prego anche il Ministro dell'interno di vedere quali rapporti ci possono essere con l'onorevole De Marsanich per la dimostrazione di Trieste per vedere se ci sia una causa di sfruttamento di autolesionismo, come sembra sia avvenuto a Trieste, sfruttamento che allora riguarderebbe il partito cui appartiene l'onorevole « scomparso » Mieville, con altri sobillatori dell'ordine pubblico. Non ho altro da dire. (*Proteste e interruzioni dalla sinistra. Applausi dal centro e dalla destra*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dei lavori pubblici, perchè sia sollecita la concessione del contributo straordinario dello Stato, a sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 12 ottobre 1945, n. 690, per l'ampliamento della fognatura del comune di Arena Po (Pavia), opera assolutamente urgente e indispensabile (2690).

LOCATELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, dopo le tragedie che hanno contristato ultimamente il campo scolastico, non creda assolutamente opportuno sveltire i programmi scolastici e sfrondarli del troppo superfluo perchè siano più aderenti alla realtà, alla verità e alla vita moderna (2691).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio, per sapere se è vero che è stato assunto alla R.A.I. l'ex direttore della « Gazzetta del Popolo » di Torino, fascista e repubblchino, e per sapere se non è ora che la R.A.I., pagata da tutti gli abbonati, comprenda che la sua propaganda dovrebbe essere assolutamente obiettiva e non portavoce del partito di governo e dei suoi amici (2692).

LOCATELLI.

Al Ministro dei trasporti: i continui incidenti gravi che si verificano nella circolazione dei treni sulla ferrovia in concessione Cancello-Benevento (di cui l'ultimo del 3 corrente per puro miracolo non ha avuto conseguenze gravissime) dimostrano le pessime condizioni dell'armamento e del materiale rotabile.

D'altra parte la insufficienza, per quantità e qualità, del materiale rotabile determina un orario che, per numero e distribuzione, è assai inferiore ai bisogni del traffico, e la società concessionaria ne profitta con l'esercizio di linee automobilistiche concessele e di cui fa suoi gli ingenti utili netti, mentre presenta un bilancio della ferrovia in *deficit*, per percepire sovvenzioni.

Ciò premesso, interrogo il Ministro dei trasporti per sapere:

1) quali provvedimenti ha adottato per garantire la incolumità dei viaggiatori;

2) l'ammontare delle sovvenzioni, ordinarie e straordinarie (anche per danni di guerra) concesse alla ferrovia Cancello-Benevento, dal 1944 in poi; e se è stato controllato l'uso fatto di quelle sovvenzioni;

3) perchè, nonostante la decorrenza del termine della originaria concessione, quella ferrovia non è passata allo Stato;

4) perchè si consenta alla concessionaria l'esercizio di linee automobilistiche in concorrenza alla ferrovia in concessione;

5) perchè alla stessa si consenta un orario che include « rapidi » i quali servono solo viaggiatori da e per Benevento (quindi in concorrenza con le Ferrovie dello Stato) e non le popolazioni della « Valle Candina » per le quali la ferrovia fu creata e sovvenzionata (2693).

PISCITELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione: in relazione ad una campagna di stampa di Padova, che attacca con violenza inaudita quanto ingiusta, la scuola superiore « L.A.Muratori » di Verona, il senatore Angelo Lorenzi di Padova ha presentato, il giorno 4 marzo 1953, una interrogazione per conoscere l'atteggiamento dell'onorevole Ministro della pubblica istruzione intorno:

al funzionamento di fatto in Verona di una scuola libera di scienze storiche;

ad un invito diramato dal sedicente rettore della medesima;

alla richiesta di trasformazione in Università della stessa;

alle precisazioni del Presidente della scuola, confermanti l'intenzione di creare un Centro superiore di studi storici.

Gli interroganti desiderano conoscere l'opinione dell'onorevole Ministro intorno alla pretesa espressa dall'onorevole Lorenzi di costituire un monopolio culturale e scientifico là dove esiste una Università, impedendo il sorgere di liberi Centri culturali e scientifici, quale quello della scuola superiore di scienze storiche « L. A. Muratori » di Verona, fondata su iniziativa di un Comitato sotto la Presidenza onoraria dell'onorevole Guido Gonella, retta da un eminente professore universitario, non da un sedicente rettore. Nessuna domanda di trasformazione di detta scuola in una Facoltà universitaria venne presentata; la scuola svolge la nobile sua attività scientifica sotto la guida di illustri professori quali: P. Vaccari (Università di Pavia), Rossi (Università di Padova), Amorth (Università di Modena), Calderini (Università Cattolica di Milano), Sorazzo (Università Cattolica di Milano), Guzzetti (Pontificia facoltà teologica), onorevole Dosseti (Università di Modena), Romani (Univercità Cattolica di Milano), Miglio (Università Cattolica di Milano), Cencetti (Università di Bologna), Vecchi (Università di Bologna), Negro (Università di Padova), Mor e Maschi (Università di Trieste).

Gli interroganti chiedono inoltre all'onorevole Ministro della pubblica istruzione se non sia lecito in una città come Verona, la seconda del Veneto, con il suo grande passato storico, la particolare sua posizione geografica, sede di archivi di fondamentale importanza (Biblioteca Capitolare — nota in tutto il mondo — quella di Stato e della Biblioteca comunale), avere una libera cuola a carattere umanistico, quale è la scuola superiore di scienze storiche a carattere umanistico, quale è la scuola superiore di scienze storiche « L. A. Muratori », unica in Italia, eccezione fatta per la Facoltà storica dell'Università Gregoriana, anzi, se non sia il caso di appoggiare il sorgere di numerose scuole del genere per il sempre maggiore sviluppo della cultura e della scienza (2694).

DE BOSIO, ALBERTI Antonio, GUARIENTI, UBERTI.

PRESIDENTE. Domani, martedì 10 marzo, due sedute pubbliche: la prima alle ore 10, la seconda alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 (2782-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

2. BERLINGUER ed altri. — Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari (2512).

3. Deputati DAL CANTON Maria Pia, BIANCHI Bianca ed altri. — Modificazioni alle norme dell'ordinamento dello stato civile relative ai figli illegittimi (2560) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione sullo Statuto dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951 (2589).

5. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

6. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Deputati CAMPOSARCUNO ed altri. — Proroga del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (2632) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

8. SILVESTRINI ed altri. — Costituzione del Ministero dell'igiene e della sanità pubblica (2087).

9. SCOCCIMARRO ed altri. — Norme per la riparazione degli errori giudiziari, in attuazione dell'articolo 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana (686).

10. TERRACINI ed altri. — Concessione della pensione invalidità e morte ai perseguitati politici antifascisti e ai loro familiari superstiti (2133).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. BERTONE ed altri. — Concessione di miglioramenti alle pensioni delle vedove e degli orfani, genitori, collaterali ed assimilati, dei Caduti in guerra ed alle pensioni degli invalidi di guerra dalla seconda all'ottava categoria (2803).

3. Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni del prezzo di prodotti industriali accordate sul bilancio dello Stato (1638).

4. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

5. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

6. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

7. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti